



Distributori fissi di carburanti gassosi e di tipo misti

GPL

Testo coordinato del

DPR 24 ottobre 2003 n° 340

*Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di
distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione*

integrato con la

Circolare 05/11/2018 n. 2, prot. n. 15000

Linee guida per l'installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici

INDICE

Attività n 13 del DPR 01/08/2011 n. 151 – Criteri di assoggettabilità	2
Stato normativo	2
DPR 24 ottobre 2003, n. 340	4
Titolo I - Generalità.....	7
Titolo II - Impianti di nuova realizzazione.....	8
Titolo III - Impianti esistenti con capacità complessiva fino a 30 m ³	15
Titolo IV - Rifornimento self-service	16
Note al DPR 24/10/2003 n° 340	19
Circolare n. 2 del 05/11/2018, prot. n. 15000 - Linee guida per l'installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.....	32

Attività n 13 del DPR 01/08/2011 n. 151 – Criteri di assoggettabilità

Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori-distributori rimovibili di carburanti liquidi: a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi; **b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)**

N.	ATTIVITÀ (DPR 151/2011)	CATEGORIA		
		A	B	C
13	Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione , la nautica e l'aeronautica; contenitori-distributori rimovibili di carburanti liquidi. a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)			
		Contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 mc con punto di infiammabilità superiore a 65 °C	Solo liquidi combustibili,	Tutti gli altri
				Tutti
Equiparazione con le attività di cui all'allegato ex DM 16/02/82				
7	Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione			
18	Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio			
Principali differenze fra le attività di equiparazione				
La nuova attività unifica sostanzialmente le precedenti, vengono però distinti due gruppi: distributori di soli carburanti liquidi - gruppo a) - e distributori di carburanti gassosi e di tipo misti - gruppo b) - . La nuova attività fa esplicitamente riferimento anche ai distributori fissi per la nautica e l'aeronautica. La nuova attività richiama esplicitamente anche i contenitori-distributori rimovibili di carburanti liquidi.				

Stato normativo

I gas combustibili che vengono utilizzati attualmente sono il gpl ed il gas naturale.

Per quanto riguarda il gpl il decreto che ha disciplina l'argomento è stato il DPR 12/01/71 n° 208 che è stato più volte modificato.

Successivamente è stato pubblicato, per i distributori di gpl, il DPR 24/10/03 n° 340 che praticamente sostituisce il DPR 208/71. Con l'art. 21 del Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 207, il termine di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, per l'adeguamento degli impianti esistenti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione, la cui capacità complessiva resti limitata fino a 30 m³, è stato differito al 31 dicembre 2009.

Nell'ottobre 2009 è stato pubblicata il DM 06/10/2009 relativo ai distributori di GPL ad uso nautico al quale si rimanda.

Un altro combustibile gassoso previsto per l'autotrazione è l'idrogeno; per gli impianti di distribuzione che lo utilizzano è stato prima emanato il DM 31/08/2006, successivamente sostituito dal DM 23 ottobre 2018.

Il progressivo aumento del numero di veicoli elettrici ed il previsto aumento delle infrastrutture di ricarica di tali veicoli, hanno reso necessaria la valutazione del possibile rischio di incendio e/o di esplosione connesso all'uso di tali infrastrutture, in particolare se installate nell'ambito di attività soggette al controllo dei vigili del fuoco; per tali motivi è stata emanata la Circolare 05/11/18, n. 2 - prot. n. 15000 con allegate le "Linee guida per l'installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici."



NB

Si deve porre cura alla lettura di alcune circolari e chiarimenti, riportate di seguito, emanate prima della pubblicazione del DPR 01/08/2011, n. 151, in quanto possono riportare argomenti superati dalla pubblicazione del DPR stesso. Alcune di esse sono state riportate per un confronto fra le procedure che si sono succedute.

Alcune circolari e chiarimenti potrebbero essere richiamate in più note in quanto interessano più aspetti del decreto, esse sono state riportate una sola volta richiamando i vari numeri delle note per contenere la dimensione del documento.

Esonero di responsabilità: nonostante si sia operato col massimo impegno per la realizzazione del presente lavoro, si declina ogni responsabilità per possibili errori e/o omissioni e per eventuali danni risultanti dall'uso delle informazioni contenute nello stesso.



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DPR 24 ottobre 2003, n. 340 ¹
(Gazz. Uff., 4 dicembre, n. 282)

Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione.^{2,3}

Il Presidente della Repubblica

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, sugli oli minerali e carburanti, in relazione all'articolo 2 della legge 23 febbraio 1950, n. 170, sui distributori automatici di carburanti e all'articolo 9 della legge 21 marzo 1958, n. 327, sulle stazioni di riempimento dei gas di petrolio liquefatto;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Visto l'articolo 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;

Visto l'articolo 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

Visto il progetto di regola tecnica approvato dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto l'articolo 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, che approva il regolamento di prevenzione incendi;

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, come modificato dal decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346;

Ritenuto di dover modificare ed aggiornare la vigente normativa di sicurezza per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 25 agosto 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 ottobre 2003;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli impianti di nuova realizzazione, disciplinati al Titolo II dell'allegato A che forma parte integrante del presente regolamento. Sono equiparati a questi ultimi gli impianti esistenti in caso di potenziamento della capacità complessiva oltre 30 m³.

2. Gli impianti esistenti, la cui capacità complessiva resti limitata fino a 30 m³, devono essere adeguati a quanto previsto al Titolo III dell'allegato entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento⁴. Qualora detti impianti siano oggetto di potenziamenti e/o ristrutturazioni⁵, gli adeguamenti di cui al Titolo III

¹ Vedasi:

a. per i primi indirizzi applicativi la [lettera circolare prot. n° P1545/4106/1 sott. 38 del 11/12/2003](#);

b. per i primi indirizzi applicativi, in seguito alle modifiche apportate dal DM 03/04/2007, riportate nei punti specifici del DPR, la [lettera circolare prot. n° P721/4106/1 sott. 38 del 05/06/2007](#). N.d.R.

² Vedasi, per gli impianti di distribuzione di gas di petrolio liquefatto ad uso nautico, il DM 06/10/2009 al quale si rimanda. N.d.R.

³ Vedasi, in merito a quali attività considerare quando questa regola tecnica, preesistente all'entrata in vigore del DPR 151/2011, rinvii alle attività dell'abrogato DM 16/02/82 o si riferisca genericamente alle "attività soggette a controllo" e, per esclusione, "non soggette", il [chiarimento prot. n° 6959 del 21/05/2013](#). N.d.R.

⁴ Vedasi, in proposito, la proroga dei termini consentita dal decreto legge 30/12/2008 n. 207 (31/12/2009) al quale si rimanda. N.d.R.

⁵ Vedasi, su cosa intendere per potenziamento e ristrutturazione, la [lettera circolare prot. n° P1252/4106/1 sott. 38 del 10/10/2005](#). N.d.R.



dovranno essere realizzati contestualmente ai suddetti lavori di modifica. Le disposizioni di esercizio, di cui al punto 15 dell'allegato A, devono essere rispettate dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 2.
Obiettivi

1. Ai fini della prevenzione degli incendi, allo scopo di garantire le esigenze di sicurezza per la salvaguardia delle persone e la tutela dei beni contro i rischi di incendio, gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione sono realizzati e gestiti secondo la regola tecnica di cui all'allegato A, in modo da garantire i seguenti obiettivi:

- a) minimizzare le cause di rilascio accidentale di G.P.L., di incendio e di esplosione;
- b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
- c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e/o locali contigui all'impianto;
- d) ridurre la frequenza delle operazioni di riempimento dei serbatoi fissi, contribuendo in tal modo a ridurre il traffico stradale di merci pericolose;
- e) permettere ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.

Art. 3.
Ubicazione dell'impianto

1. Gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione non possono sorgere:

- a) nella zona territoriale omogenea totalmente edificata, individuata come zona A nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e nei comuni sprovvisti dei predetti strumenti urbanistici, all'interno del perimetro del centro abitato, delimitato a norma dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, quando, nell'uno e nell'altro caso, la densità della edificazione esistente, nel raggio di duecento metri dal perimetro degli elementi pericolosi dell'impianto, come definiti al punto 3 dell'allegato al presente decreto, e dall'area di sosta dell'autocisterna, risulti superiore a tre metri cubi per metro quadrato;
- b) nelle zone di completamento e di espansione dell'aggregato urbano indicate nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione, nelle quali sia previsto un indice di edificabilità superiore a tre metri cubi per metro quadrato;
- c) nelle aree, ovunque ubicate, destinate a verde pubblico.

2. La rispondenza dell'area prescelta per l'installazione dell'impianto alle caratteristiche urbanistiche della zona deve essere attestata dal sindaco o comprovata da perizia giurata a firma di professionista, iscritto al relativo albo professionale, competente per la sottoscrizione del progetto dell'impianto medesimo.

Art. 4.
Divieto di permanenza in aree non più rispondenti

1. L'impianto regolarmente installato deve essere rimosso quando l'edificazione effettiva abbia superato, nell'area compresa entro il raggio di duecento metri dal perimetro degli elementi pericolosi dell'impianto, come definiti al punto 3 dell'allegato al presente regolamento, e dall'area di sosta dell'autocisterna, la densità territoriale di tre metri cubi per metro quadrato.

2. L'impianto che, per variazioni degli strumenti urbanistici comunali intervenute successivamente alla sua realizzazione, venga a cadere in una zona destinata a verde pubblico deve essere rimosso allorché l'area destinata a verde pubblico venga integralmente attrezzata, ovvero quando vengano a mancare le distanze di sicurezza esterne rispetto alle strutture di tipo fisso di pertinenza dell'area stessa.

Art. 5.
Mancanza delle distanze di sicurezza

1. Quando per effetto di variazioni intervenute nella situazione dei luoghi, le distanze di sicurezza esterne non risultano più rispettate, l'impianto deve essere rimosso.

Art. 6.
Deroghe

1. Qualora in ragione di particolari esigenze di ordine tecnico o funzionale non fosse possibile il rispetto di qualcuna delle prescrizioni contenute nella regola tecnica di cui all'allegato A, può essere avanzata motivata richiesta di deroga ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. Le istanze devono essere redatte secondo le modalità indicate nell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998.



2. Non può essere oggetto di deroga il mancato rispetto delle condizioni previste agli articoli 4 e 5, nonché delle distanze di sicurezza esterne.

Art. 7.
Abrogazioni

Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) articoli 1, 7, terzo comma, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208;
- b) articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, nel testo modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1986, n. 1024;
- c) articolo 3, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, nel testo sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1986, n. 1024;
- d) articolo 16, primo, secondo, terzo, quarto, sesto e settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, nel testo sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1979, n. 28;
- e) articoli 22, 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, nel testo sostituito, rispettivamente, dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1979, n. 28;
- f) articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1979, n. 28.

Art. 8.
Disposizioni finali

1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle attività produttive, provvede, ai sensi dell'articolo 11, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, ad aggiornare le norme di sicurezza antincendio per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione con propri decreti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.



REGOLA TECNICA IN MATERIA DI SICUREZZA ANTINCENDIO DEGLI IMPIANTI DI
DISTRIBUZIONE STRADALE DI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO
PER AUTOTRAZIONE (art. 1, comma 1).

Titolo I - Generalità

0. - Principi comuni

1. Gli insiemi e le attrezzature costituenti l'impianto devono essere specificamente realizzati per l'installazione prevista, secondo quanto prescritto dalle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie.

2 La prevalenza massima del sistema di pompaggio deve essere compatibile con la pressione di progetto di tutti i componenti e di tutte le tubazioni soggette alla pressione della pompa di erogazione, tenuto conto della pressione massima ammissibile dei serbatoi fissi.

(Punto aggiunto dal c.1 del punto 1 dell'allegato I al DM 03/04/2007. N.d.R.)

1. - Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.

1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto stabilito con decreto del Ministro dell'interno in data 30 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983). Inoltre, ai fini del presente decreto, si definisce:

area di sosta dell'autocisterna: area delimitata da apposita segnaletica orizzontale corrispondente alla proiezione in pianta dell'ingombro massimo dell'autocisterna durante l'operazione di riempimento dei serbatoi fissi;

barrel: recipiente metallico, interno o esterno al serbatoio fisso, destinato al contenimento delle pompe sommerse e dotato di una valvola di livello minimo, manovrabile dall'esterno che ha la duplice funzione di:

garantire il funzionamento della pompa sotto battente;

isolare la pompa dal G.P.L. contenuto nel serbatoio per la manutenzione;

capacità di un serbatoio: volume geometrico interno del serbatoio;

pistola di erogazione: dispositivo montato all'estremità di una manichetta flessibile che si innesta al dispositivo di carico posto sul veicolo;

punto di scarico dell'autocisterna: punto di connessione tra l'autocisterna e le manichette flessibili utilizzate per il riempimento del serbatoio fisso, posto immediatamente a valle delle valvole di intercettazione manuali dell'autocisterna stessa;

punto di riempimento: attacchi, posti sul serbatoio fisso o collegati a questo mediante apposite tubazioni, a cui vengono connesse le estremità delle manichette flessibili per l'operazione di carico dei serbatoi fissi;

raccordo rapido: dispositivo che consente l'accoppiamento delle autocisterne all'impianto fisso;

Il dispositivo consta di due parti: l'una (denominata maschio) montata stabilmente a valle della valvola di intercettazione delle manichette di travaso; l'altra (denominata femmina) a valle delle valvole di intercettazione delle autocisterne addette al rifornimento di G.P.L.;

serbatoio fisso: recipiente metallico destinato al contenimento ed utilizzazione del G.P.L. liquido, stabilmente installato sul terreno e stabilmente collegato agli impianti;

sistema di emergenza finalizzato alla sicurezza antincendio: sistema costituito da pulsanti di sicurezza a comando manuale, collocati in prossimità dei punti operativi dell'impianto (zona riempimento, zona rifornimento veicoli e locale gestore), in grado di:

isolare completamente ciascun serbatoio fisso dalle condutture di adduzione alle colonnine e di riempimento (fase liquida e gassosa), mediante valvole di intercettazione comandate a distanza;

isolare le tubazioni di mandata all'apparecchio di distribuzione mediante valvole di intercettazione comandate a distanza, poste nelle immediate vicinanze della colonnina stessa al fine di limitare il più possibile il volume di prodotto contenuto nelle tubazioni ubicate a valle della valvola;

bloccare le pompe di distribuzione e la pompa/compressore di riempimento;

essere associato al sistema di emergenza sull'autocisterna, nel caso in cui quest'ultima ne sia provvista, attivando la chiusura delle condutture di scarico del G.P.L. e lo spegnimento del motore;

interrompere integralmente il circuito elettrico dell'impianto di rifornimento, ad esclusione delle linee preferenziali che alimentano impianti di sicurezza;

tubazioni flessibili: tratti di tubazione di lunghezza limitata che, grazie alla loro flessibilità, consentono di collegare terminali di tubazioni fisse con apparecchiature o con recipienti mobili senza che gli stessi vengano sottoposti a sollecitazioni meccaniche in presenza di eventuali piccoli spostamenti o dilatazioni lineari;

valvola di intercettazione comandata a distanza: valvola normalmente chiusa, il cui azionamento può avvenire anche da un punto predeterminato distante dal punto di installazione della valvola. Si intende per chiusa la posizione della valvola in assenza di energia ausiliaria nel circuito di comando.

dispositivo anti-strappo: dispositivo, progettato per fratturarsi o sganciarsi nel caso che un veicolo si allontani con la pistola di erogazione ancora connessa. Il dispositivo deve chiudere entrambi i lati del punto di frattura o di sganciamento al fine di fermare la fuoriuscita di G.P.L., minimizzandone le perdite. (Definizione aggiunta dal c. 2 del punto 1 dell'allegato I al DM 03/04/2007. N.d.R.).

G.P.L. (gas di petrolio liquefatto): gas liquefattibile a temperatura ambiente, costituito prevalentemente da idrocarburi paraffinici e da idrocarburi olefinici a tre o quattro atomi di carbonio. I requisiti ed i metodi di prova per il G.P.L. per autotrazione messo in commercio e distribuito in Italia sono definiti nella norma UNI EN 589. (Definizione aggiunta dal c. 2 del punto 1 dell'allegato I al DM 03/04/2007. N.d.R.).

impianto: complesso costituito da attrezzature, componenti ed accessori finalizzati alla distribuzione del G.P.L. per autotrazione, installato in una stazione di distribuzione stradale erogante solo G.P.L. o erogante anche altri carburanti. (Definizione aggiunta dal c. 2 del punto 1 dell'allegato I al DM 03/04/2007. N.d.R.).

interruttore di erogazione ad autochiusura: dispositivo che consente l'erogazione del G.P.L. solo se mantenuto in posizione d'apertura tramite un'azione continua, esercitata manualmente su apposito dispositivo di comando (ad esempio: pulsante, leva, ecc.). (Definizione aggiunta dal c. 2 del punto 1 dell'allegato I al DM 03/04/2007. N.d.R.).

manichette flessibili di travaso: Tubazioni utilizzate per il riempimento dei serbatoi fissi, che consentono di collegare il punto di scarico dell'autocisterna con il punto di riempimento dei serbatoi. (Definizione aggiunta dal c. 2 del punto 1 dell'allegato I al DM 03/04/2007. N.d.R.).

Titolo II - Impianti di nuova realizzazione

2. - Elementi costitutivi degli impianti.

1. Gli impianti soggetti alle presenti norme possono comprendere i seguenti elementi:

- a) uno o due serbatoi fissi;
- b) un punto di riempimento;
- c) pompe adibite all'erogazione di G.P.L.; le pompe possono essere azionate da motore elettrico o idraulico ed essere esterne o sommerse;
- d) pompa e/o compressore adibiti al riempimento dei serbatoi fissi;
- e) uno o più apparecchi di distribuzione a semplice o doppia erogazione;⁶
- f) locali destinati a servizi accessori (ufficio, locali vendita, magazzini, servizi igienici, impianti di lavaggio, officina senza utilizzo di fiamme libere, posti di ristoro, abitazione del gestore, ecc.).

3. - Elementi pericolosi dell'impianto.

1. Sono considerati elementi pericolosi dell'impianto, ai fini della determinazione delle distanze di sicurezza, quelli indicati al precedente punto 2 con esclusione della lettera f).

4. - Serbatoi fissi.

4.1 - Disposizioni generali

1. La capacità massima complessiva dei serbatoi è di 100 m³, ottenibile mediante due serbatoi aventi capacità massima di 50 m³ ciascuno. Ai fini della capacità complessiva dei serbatoi i barrel esterni non sono computati qualora di volume geometrico non maggiore di 0,6 m³ ciascuno.

2. Ai fini della sicurezza antincendio è necessario che i serbatoi fissi di G.P.L. abbiano un grado di riempimento non maggiore all'85% della loro capacità.

3. Gli accessori dei serbatoi devono essere facilmente accessibili da parte dell'operatore.

4. Ai fini della sicurezza antincendi i serbatoi possono essere installati:

in cassa di contenimento in cemento armato, totalmente o parzialmente fuori terra;
interrati o ricoperti.

In entrambi i casi i serbatoi devono essere ancorati e/o zavorrati, per evitare spostamenti durante il riempimento e l'esercizio e per resistere ad eventuali spinte idrostatiche.

4.2. - Cassa di contenimento

1. La cassa di contenimento deve essere costruita in calcestruzzo armato e deve presentare le seguenti caratteristiche;

impermeabilità

spessore minimo di 0,2 m per le parti fuori terra;

bordi superiori con sporgenza di almeno 0,2 m rispetto al livello del piano di campagna;

dimensioni tali da lasciare uno spazio di almeno 0,5 m fra le pareti e il serbatoio;

⁶ Vedasi, sulle caratteristiche di marcatura CE degli apparecchi di distribuzione, il c. 1 dell'art. 5 [del DM 27/01/2006](#). N.d.R.



copertura di tipo leggero, in materiale incombustibile con esclusione di lamiera metallica, per la protezione del serbatoio dagli agenti atmosferici posizionata in modo da garantire la ventilazione naturale e l'ispezionabilità delle apparecchiature;

gli spazi tra le pareti e il serbatoio devono essere riempiti con sabbia asciutta non chimicamente attiva;

nella cassa di contenimento il serbatoio deve essere ancorato su selle d'appoggio in modo che la generatrice inferiore risulti ad almeno 0,5 m di distanza dal fondo della cassa e lo strato di sabbia soprastante la generatrice superiore del serbatoio abbia lo spessore di almeno 0,3 m.

4.3. - Interramento o ricoprimento

1. I serbatoi possono essere installati completamente sotto il livello del suolo oppure parzialmente o totalmente al di sopra del livello del suolo. In ogni caso i serbatoi devono essere completamente ricoperti e, in corrispondenza di ogni punto del serbatoio, lo spessore minimo del materiale di ricopertura non deve essere minore di 0,5 m. I serbatoi devono essere dotati di un sistema di controllo per l'allineamento statico. I serbatoi devono essere contornati di sabbia o altro materiale adatto, costipato in modo da impedire spostamenti.

2. Le connessioni di attacco dei serbatoi devono sporgere al di sopra del materiale di ricopertura.

3. Nei serbatoi ricoperti, il materiale di ricoprimento deve essere adeguatamente protetto contro l'erosione da parte degli agenti atmosferici (ad esempio mediante manto erboso).

(Punto così sostituito dal punto 2 dell'allegato I al DM 03/04/2007. N.d.R.).

5. - Pompe e compressori.

1. Le pompe possono essere installate:

a) sommerse in barrel interni o esterni ai serbatoi fissi;

b) esterne, sotto tettoia realizzata in materiale incombustibile di tipo leggero, con esclusione di lamiera metallica.

Ai fini della presente regola tecnica per tettoia si intende una copertura priva di pareti perimetrali, ovvero aperta almeno su due lati contrapposti.

2. Qualora presenti, i compressori adibiti al riempimento dei serbatoi fissi devono essere installati a livello del piano di campagna in prossimità del serbatoio. Essi devono risultare schermati, verso l'area destinata alla sosta dell'autocisterna nella fase di riempimento, con muretto in calcestruzzo dello spessore di almeno 0,15 m, di forma e dimensioni tali che i compressori restino defilati rispetto alla autocisterna in sosta.

3. Qualora presenti, le pompe adibite al riempimento dei serbatoi fissi devono essere installate secondo le modalità riportate alla lettera b) del precedente comma 1.

(Punto così sostituito dal punto 3 dell'allegato I al DM 03/04/2007 e successivamente modificato dal p. 1 dell'allegato al DM 31/03/2014. N.d.R.).

6. - Recinzione.

1. Gli elementi di cui alle lettere a), c) e d), del punto 2 e i relativi dispositivi di sicurezza non devono essere accessibili da parte di personale non autorizzato. Pertanto, laddove detti elementi non siano già protetti, deve essere prevista una recinzione alta almeno 1,8 m, realizzata in robusta rete metallica sostenuta da pali, o con grigliati metallici, su cordolo di calcestruzzo, e dotata di una porta apribile verso l'esterno avente larghezza non minore di 0,8 m, munita di idoneo sistema di chiusura.⁷

2. Le distanze tra la recinzione e gli elementi pericolosi di cui sopra devono consentire l'accessibilità agli organi di regolazione, sicurezza e controllo nonché la manutenzione ordinaria.

3. Parte della recinzione può coincidere con la recinzione dell'area ove è installato l'impianto, anche se in muratura, purché la zona risulti ben ventilata e siano rispettate le distanze di protezione di cui al punto 13.3.

7. - Sistema di emergenza finalizzato alla sicurezza antincendio.

1. Gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. devono essere dotati di un sistema di emergenza avente le caratteristiche riportate al Titolo I, punto 1.

2. Il sistema di emergenza deve intervenire entro 15 secondi dall'attivazione ed il ripristino delle condizioni di esercizio deve essere eseguibile solo manualmente, previa eliminazione dello stato di pericolo che ne ha provocato l'attivazione.

3. Ogni pulsante del sistema di emergenza deve essere collocato in posizione facilmente raggiungibile ed essere evidenziato con idonea segnaletica.

4. In prossimità delle valvole di intercettazione asservite al sistema di emergenza devono essere posti elementi fusibili in grado di attivare il sistema stesso in caso di incendio.

7 - bis. - tubazioni per G.P.L. in fase liquida

⁷ Vedasi, nel caso di serbatoi ricoperti senza cassa di contenimento in c.a., in merito alla possibilità che la recinzione sia limitata alla protezione dall'accesso degli elementi fuori terra collegati al serbatoio (pompe, compressori, valvole ed altri accessori) ed a quali condizioni, la [lettera circolare prot. n° 11585 del 03/09/2018](#). N.d.R.



1. Le tubazioni per la movimentazione di G.P.L. liquido all'interno dell'impianto devono essere interrato. Ove l'interramento risulti irrealizzabile per motivi tecnico-costruttivi, sono ammessi tratti limitati di tubazioni fuori terra disposte in modo che siano evitati urti accidentali. Le tubazioni devono essere esterne agli edifici e non sottostanti agli stessi.

2. In corrispondenza di zone soggette a traffico veicolare deve essere previsto un adatto sistema di protezione (ad es. lastre in calcestruzzo armato) al fine di evitare danni alle tubazioni sottostanti.

3. Tutte le giunzioni che non sono saldate devono essere ispezionabili.

4. Le tubazioni di alimentazione degli apparecchi di distribuzione devono essere saldamente ancorate alla base degli apparecchi stessi e munite di un dispositivo, inserito a valle della valvola automatica del sistema di emergenza, idoneo ad impedire la fuoriuscita di liquido o di gas anche in caso di asportazione accidentale dell'apparecchio di distribuzione.

5. Un dispositivo anti-strappo deve essere posizionato a monte del tubo flessibile di erogazione ancorato a terra su apposito sostegno di adeguata resistenza meccanica, adiacente all'apparecchio di distribuzione, se quest'ultimo non è già provvisto di un dispositivo con equivalente funzionalità.

6. Le prescrizioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente punto devono essere osservate anche per le tubazioni in fase gassosa a pressione non ridotta, ossia comunicanti direttamente con serbatoi o recipienti contenenti G.P.L. in fase liquida.

(Punto aggiunto dal punto 4 dell'allegato I al DM 03/04/2007. N.d.R.).

8. - Dispositivi e modalità per il riempimento dei serbatoi fissi.

1. Le operazioni di riempimento dei serbatoi fissi devono essere eseguite mediante due linee realizzate con manichette flessibili di travaso di cui una per la fase liquida ed una per il ritorno della fase gassosa, con l'ausilio di una pompa o di un compressore. Qualora le operazioni di riempimento vengano effettuate con l'ausilio di autocisterne dotate di impianto di rifornimento con misuratore volumetrico, è consentito utilizzare una sola tubazione per la fase liquida. Le manichette flessibili di travaso possono essere in dotazione all'impianto o all'autocisterna.

2. Il punto di riempimento, come definito al Titolo I, punto 1, deve essere munito di una valvola di non ritorno direttamente collegata ad una valvola di intercettazione.

3. Nel caso di utilizzo di manichette flessibili di travaso in dotazione all'impianto, l'estremità di attacco delle manichette all'autocisterna devono essere munite di una valvola di eccesso di flusso e di un dispositivo di intercettazione manuale o automatico con fermo nella posizione di chiusura.

4. Nel caso di utilizzo di manichette flessibili di travaso in dotazione all'autocisterna, immediatamente a valle o a monte delle valvole d'intercettazione manuale dell'autocisterna si deve installare una valvola di eccesso di flusso.

5. Le parti terminali delle manichette flessibili di travaso devono essere munite di raccordi rapidi.

6. Il collegamento tra autocisterna e serbatoio deve essere attuato in modo da assicurare la continuità elettrica. Nel luogo in cui si effettuano le operazioni di riempimento deve essere predisposta una presa di terra per la messa a terra dell'autocisterna.

(Punto così sostituito dal punto 5 dell'allegato I al DM 03/04/2007. N.d.R.).

9. - Impianto elettrico.

1. L'impianto di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione deve essere dotato di impianti elettrici realizzati secondo quanto indicato dalla legge 1° marzo 1968, n. 186 (Gazzetta Ufficiale n. 77 del 23 marzo 1968), e la loro conformità deve essere attestata secondo le procedure di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1990) e relativo regolamento di attuazione.

2. Le installazioni elettriche devono essere verificate periodicamente, ai fini della loro manutenzione programmata, secondo quanto previsto dalle specifiche norme tecniche.

3. L'interruttore generale delle varie utenze deve essere centralizzato su quadro ubicato nel locale gestore in posizione facilmente accessibile o in altro luogo esterno alle zone classificate con pericolo di esplosione. In ogni caso l'interruttore generale deve essere chiaramente segnalato e facilmente accessibile.

4. Nel locale gestore deve essere previsto un impianto di illuminazione di sicurezza ad inserimento automatico ed immediato non appena venga a mancare l'illuminazione normale, alimentato da sorgente di energia indipendente da quella della rete elettrica normale, o realizzato con lampade autoalimentate, in grado di assicurare un illuminamento non minore di 5 lux ad un metro di altezza dal pavimento per un tempo non minore di 60 minuti. Nello stesso locale devono essere tenute disponibili e sottocarica almeno due lampade portatili autoalimentate con autonomia non minore di 60 minuti.

5. Le zone ove sono ubicati il punto di riempimento ed i serbatoi, con i relativi accessori e dispositivi di sicurezza, devono essere sufficientemente illuminate al fine di permettere la sorveglianza.

10. - Impianto di terra e di protezione delle strutture dalle scariche atmosferiche.

1. L'impianto di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione deve essere dotato di impianto di terra e di protezione dalle scariche atmosferiche realizzati secondo quanto indicato dalla legge 1° marzo 1968, n. 186.

2. Il punto di riempimento deve essere corredato di morsetto di terra e di pinze per il collegamento di terra fra impianto fisso e autocisterna. Il sistema deve essere provvisto di adatta apparecchiatura a sicurezza per

l'ottenimento della continuità elettrica soltanto dopo il collegamento della pinza al mezzo mobile (ad es. interruttore a sicurezza incorporato nella pinza). L'avvio dell'operazione di riempimento deve essere condizionato dall'assenso del collegamento di terra.

11. - Fognature e caditoie.

1. Le fognature (sia di acque bianche che nere) a servizio dell'impianto di distribuzione di G.P.L. devono avere, in uscita dall'impianto, almeno gli ultimi due pozzetti sifonati in modo da consentire il passaggio esclusivamente di liquidi. Le caditoie di raccolta delle acque meteoriche devono distare almeno 5 m dall'area di sosta dell'autocisterna e dagli elementi pericolosi indicati al punto 3 e devono essere sifonate secondo quanto sopra indicato.

12. - Estintori ed idranti.

1. In prossimità di ogni elemento pericoloso dell'impianto deve essere posizionato almeno un estintore portatile di capacità estinguente non inferiore a 21A 113 BC e carica nominale non inferiore a 6 kg. Gli estintori devono essere disposti in posizione visibile, facilmente accessibile e rapidamente raggiungibile.

2. Gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. devono essere provvisti di un impianto idrico di estinzione incendi - reti idranti - progettato, installato, e gestito in conformità alla norma UNI 10779. ⁸

Ai fini dell'applicazione della norma UNI 10779 gli impianti si classificano come segue:

impianti con capacità complessiva non superiore a 30 mc: livello di rischio 1;

impianti con capacità complessiva superiore a 30 mc: livello di rischio 2.

Per entrambi i livelli di rischio deve essere prevista la sola "protezione interna", con alimentazione idrica di tipo ordinario come definita dalla UNI 9490. L'impianto idrico deve consentire di raggiungere con il getto d'acqua di almeno un idrante e/o naspo ogni elemento pericoloso dell'impianto nonché l'area di sosta dell'autocisterna. È ammessa l'installazione anche di un solo idrante e/o naspo purché sia soddisfatta la suddetta condizione.

3. Quando l'impianto non è in esercizio, è consentito proteggere gli elementi di erogazione con sistemi antieffrazione.

(Punto così sostituito dal punto 6 dell'allegato I al DM 03/04/2007. N.d.R.).

13. - Distanze di sicurezza.⁹

13.1 Distanze di sicurezza interne.

13.1.1 Distanze di sicurezza tra gli elementi pericolosi dell'impianto.

1. Tra gli elementi pericolosi dell'impianto di cui al punto 3, devono essere osservate le distanze riportate nella seguente tabella:

Tabella I

Elementi pericolosi dell'impianto	A	B	C
A - punto di riempimento ⁽¹⁾	--	-- ⁽²⁾	8
B - serbatoi, barrel, pompe, elettrocompressori	-- ⁽²⁾	-- ⁽³⁾	8
C - apparecchi di distribuzione	8	8	8

⁽¹⁾ È ammesso un unico punto di riempimento per ogni impianto di distribuzione.

⁽²⁾ La distanza tra il punto di riempimento e il serbatoio non deve essere maggiore di 15 m; le relative tubazioni di collegamento devono essere interrate e con percorso più breve possibile.

⁽³⁾ La distanza tra serbatoi non deve essere minore di 0,8 m.

13.1.2 Distanze di sicurezza tra gli elementi pericolosi ed attività pertinenti l'impianto.

1. Tra gli elementi pericolosi dell'impianto di cui al punto 3, e le attività pertinenti l'impianto stesso devono essere rispettate le seguenti distanze di sicurezza:

a) locali destinati a servizi accessori (ufficio gestore, locale deposito e/o vendita di accessori «non-oil», magazzini e servizi igienici, per una superficie complessiva non maggiore di 100 m², officina senza utilizzo di fiamme libere con superficie non maggiore di 100 m²..... 10 m

b) abitazione gestore..... 20 m

c) officina senza utilizzo di fiamme libere con superficie maggiore di 100 m² 20 m

d) locali di ristoro e/o vendita:

fino a 200 m² di superficie lorda coperta accessibile al pubblico (è consentita inoltre una superficie aggiuntiva destinata a servizi e deposito non eccedente 50 m²)..... 20 m

⁸ Le caratteristiche e la progettazione di tali impianti **non** rientrano nel campo di applicazione del DM 20/12/2012. N.d.R.

⁹ Vedasi, in merito a quale distanza adottare per un'attività ricettiva turistico-alberghiera (motel) fino a 25 posti letto, considerata singolarmente o associata ad un esercizio commerciale, di pertinenza dell'impianto di distribuzione, il [chiarimento prot. n° 12150 del 04/09/2013](#). N.d.R.



oltre le superfici di cui sopra si applicano le distanze di sicurezza esterne.

Ove i posti di ristoro ed i locali di vendita risultino contigui su una o più pareti, o sottostanti o sovrastanti tra loro ma non direttamente comunicanti, ovvero risultino non contigui e separati tra loro da semplici passaggi coperti, le rispettive superfici non vanno cumulate;

e) parcheggi, anche all'aperto, con numero di autoveicoli maggiore di 9..... 15 m

In ogni caso il parcheggio di autoveicoli, in numero minore o uguale a 9, all'interno dell'impianto, è consentito ad una distanza minima di 10 metri dagli elementi pericolosi;

f) aperture poste a livello del piano di campagna comunicanti con locali interrati o seminterrati..... 20 m

2. A partire dall'area di sosta dell'autocisterna deve essere osservata una distanza di sicurezza di 8 m dagli apparecchi di distribuzione, dai fabbricati pertinenti l'impianto, dai parcheggi e dalle aperture di cui alla lettera f) del comma precedente.

3. La detenzione di oli lubrificanti presso gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. deve rispettare le stesse limitazioni previste dalla vigente normativa per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti liquidi.

13.1.3 Impianti misti.^{10, 11}

1. È consentita la costruzione di impianti di distribuzione di G.P.L. per autotrazione installati nell'ambito di stazioni di distribuzione stradale di altri carburanti, a condizione che siano rispettate le seguenti distanze di sicurezza:

a) tra gli elementi A e B della tabella I dell'impianto di distribuzione di G.P.L. ed i pozzetti di carico dei serbatoi e gli apparecchi di distribuzione di combustibili liquidi (benzine e gasolio)..... 10 m

b) tra gli apparecchi di distribuzione di G.P.L. ed i pozzetti di carico dei serbatoi di altri combustibili liquidi (benzine e gasolio) 10 m

c) tra gli apparecchi di distribuzione di G.P.L. e gli apparecchi di distribuzione di altri combustibili liquidi (benzine e gasolio), fatto salvo quanto previsto al punto 15.3 in merito alle modalità di erogazione multiprodotto di carburanti liquidi e gassosi. (Lettera così modificata dal punto 1 dell'allegato 1 del DM 23/09/2008. N.d.R.)..... 8 m

d) per gli impianti misti con distributori di gas naturale per autotrazione, tra gli apparecchi di distribuzione di G.P.L. e quelli di gas naturale, fatto salvo quanto previsto al punto 15.3 in merito alle modalità di erogazione multiprodotto di carburanti liquidi e gassosi (Lettera così modificata dal punto 2 dell'allegato 1 del DM 23/09/2008. N.d.R.) 8 m

e) tra l'area di sosta dell'autocisterna di G.P.L. e quella di altri combustibili liquidi..... 5 m

13.2 Distanze di sicurezza esterne.

1. Dagli elementi pericolosi dell'impianto di cui al punto 3 devono essere osservate le seguenti distanze di sicurezza rispetto al perimetro di fabbricati esterni all'impianto:

a) per depositi di capacità complessiva fino a 30 m³:

dal punto di riempimento, 30 m;

da serbatoi, barrel, pompe, elettrocompressori, 20 m;

da apparecchi di distribuzione, 20 m;

b) per depositi di capacità complessiva maggiore di 30 m³:

dal punto di riempimento, 30 m;

da serbatoi, barrel, pompe, elettrocompressori, 30 m;

da apparecchi di distribuzione, 20 m.

Nel computo delle distanze di sicurezza possono comprendersi anche le larghezze di strade, torrenti e canali nonché eventuali distanze di rispetto previste dagli strumenti urbanistici comunali;

c) le distanze di sicurezza sopra indicate devono essere aumentate del 50% rispetto alle attività di cui ai punti 83, 84, 85, 86, 87 e 89 dell'elenco allegato al decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982)¹², nonché rispetto a fabbricati per il culto, caserme, musei, mercati stabili, stazioni di linee di trasporto pubbliche e private, cimiteri, aree destinate allo stazionamento di circhi e parchi di divertimento;

d) rispetto a linee ferroviarie pubbliche e private e a linee tranviarie in sede propria devono essere osservate le distanze di sicurezza di cui alle lettere a) e b), fatta salva in ogni caso l'applicazione di disposizioni specifiche emanate dalle Ferrovie dello Stato;

¹⁰ Vedasi, in merito alla possibilità di ubicare, presso impianti stradali di distribuzione carburanti di tipo misto, depositi e rivendite di GPL in bombole con quantitativi complessivi non superiori a 500 kg., ovvero depositi di GPL in serbatoi fissi con capacità complessiva non superiore a 2 m³ destinati ad alimentare utenze a servizio di attività accessorie, la lettera [circolare prot. n° P522/4113 sott. 87 del 20/04/2007](#). N.d.R.

¹¹ Vedasi, in merito alle caratteristiche delle rivendite di bombole di GPL ed alla necessità di dotare i depositi di bombole di GPL, ubicati presso impianti stradali di distribuzione carburanti, di recinzioni di protezione, la [Nota prot. n° 7588 del 06/05/2010](#). N.d.R.

¹² Vedasi, in merito alle attività rispetto alle quali le distanze di sicurezza esterne debbano essere aumentate del 50%, il [chiarimento prot. n° P1619/4106/1 sott. 39 del 27/10/2004](#). N.d.R.



e) rispetto alle autostrade devono essere osservate le distanze di sicurezza di cui alle lettere a) e b), con l'esclusione degli apparecchi di distribuzione per i quali la distanza di sicurezza esterna può essere ridotta a 15 m;

f) rispetto alle altre strade destinate alla circolazione dei veicoli a motore e alle vie navigabili deve essere osservata una distanza di sicurezza di 15 m;¹³ (lettera così sostituita dal p. 2 dell'allegato al DM 31/03/2014. N.d.R.)

g) a partire dall'area di sosta dell'autocisterna deve essere osservata una distanza di sicurezza di 15 m rispetto ai fabbricati esterni, autostrade, linee ferroviarie pubbliche e linee tranviarie in sede propria e di 10 m rispetto alle altre strade e vie navigabili;

h) rispetto a parcheggi all'aperto, con numero di autoveicoli maggiore di 9, deve essere osservata una distanza di sicurezza di 20 m;

i) tra gli elementi pericolosi dell'impianto e le linee elettriche aeree, con valori di tensione maggiore di 400 volt efficaci per corrente alternata e 600 volt per corrente continua, deve essere osservata una distanza, misurata in proiezione, di 15 m;

j) le distanze di cui ai commi precedenti vanno misurate:

1) per le strade e le autostrade, tra l'elemento pericoloso più prossimo dell'impianto, ed il bordo della carreggiata destinata alla circolazione dei veicoli a motore;

2) per le ferrovie e le tramvie, tra l'elemento pericoloso più prossimo dell'impianto, e la rotaia del binario di corsa più vicino;

3) per le vie navigabili, tra l'elemento pericoloso più prossimo dell'impianto, ed il limite della superficie delle acque al livello di guardia.

(Lettera così sostituita dal p. 3 dell'allegato al DM 31/03/2014. N.d.R.)

13.3 Distanze di protezione.

1. Rispetto agli elementi pericolosi dell'impianto devono essere osservate le seguenti distanze di protezione:

a) dal punto di riempimento, 10 m;

b) dagli apparecchi di distribuzione, 10 m;

c) da serbatoi, barrel, pompe, elettrocompressori, 5 m;

d) dall'area di sosta dell'autocisterna, 5 m.

14. - Sosta dell'autocisterna.

1. L'area di sosta dell'autocisterna deve essere disposta in modo da evitare interferenze con il traffico degli altri autoveicoli circolanti nell'impianto e consentire il rapido allontanamento dell'autocisterna in caso di necessità.

2. L'area di sosta dell'autocisterna deve essere chiaramente individuata con segnaletica orizzontale.

3. La pavimentazione in corrispondenza dell'area di sosta dell'autocisterna deve essere di tipo impermeabile ed in piano o con pendenza massima dell'1% per evitare movimenti incontrollati del veicolo durante l'operazione di riempimento del serbatoio fisso.

4. Il punto di scarico dell'autocisterna non deve distare più di 5 m dal punto di riempimento.

15. - Norme di esercizio.

15.1 Generalità.

1. Nell'esercizio degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. devono essere osservati, oltre agli obblighi di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e alle disposizioni riportate nel decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998 (s.o. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998), le prescrizioni specificate nei punti seguenti.

2. Il responsabile dell'attività è normalmente individuato nel titolare dell'autorizzazione amministrativa prevista per l'esercizio dell'impianto, tuttavia alcuni obblighi gestionali possono essere affidati, sulla base di specifici accordi contrattuali, al gestore. In tale circostanza il titolare dell'attività dovrà comunicare al competente Comando provinciale VV.F. quali obblighi ricadono sul titolare medesimo e quali sul gestore, allegando al riguardo apposita dichiarazione di quest'ultimo attestante l'assunzione delle connesse responsabilità e l'attuazione dei relativi obblighi.

15.2 Operazioni di riempimento.¹⁴

1. Nelle operazioni di riempimento dei serbatoi fissi devono essere evitate dispersioni di gas nell'atmosfera.

2. Le operazioni di riempimento del/i serbatoio/i fissi non possono essere iniziate se non dopo che:

- il motore dell'autocisterna sia stato spento e i circuiti elettrici del mezzo interrotti; le autobotti dotate di sistema di arresto di emergenza conforme alla norma UNI EN 12252:2001, possono scaricare con motore in moto in quanto tale sistema è in grado di chiudere le valvole e spegnere il motore; il sistema di arresto in dotazione all'autocisterna deve essere collegato al sistema di emergenza dell'impianto;

¹³ Vedasi, in merito a come sono state considerate le stradi vicinali, prima della modifica del DM 31/03/2014, per il calcolo della distanza di sicurezza, il [chiarimento prot. n° 0014578- 992/032101 01 4106 001 039 del 19/10/2010](#). N.d.R.

¹⁴ Vedasi, in merito alla possibilità di riempimento dei serbatoi fissi utilizzando il sistema di scarico in dotazione ad autocisterne, conformi alle norme ADR, presso impianti esistenti non ancora adeguati con il sistema di emergenza finalizzato alla sicurezza antincendio, la [lettera circolare prot. n° P1122/4106/1 sott. 38 del 24/06/2004](#). N.d.R.

- le ruote dell'autoveicolo siano state bloccate;
- l'autocisterna sia stata collegata elettricamente a terra;
- sia stata controllata ed accertata la piena efficienza dei raccordi, delle guarnizioni e delle manichette flessibili o snodabili;

- siano posizionati almeno due estintori in dotazione all'impianto, pronti all'uso, nelle vicinanze del punto di riempimento e a portata di mano.

3. L'autocisterna, al momento del suo ingresso nel piazzale dell'impianto e prima di posizionarsi nell'apposita area di sosta per l'operazione di riempimento, deve essere provvista di un dispositivo rompifiamma sul tubo di scarico.

4. La sosta dell'autocisterna all'interno dell'impianto è consentita soltanto per il tempo strettamente necessario alle operazioni di riempimento.

5. Durante le operazioni di riempimento, il personale addetto deve rispettare e far rispettare il divieto di fumare e comunque impedire che vengano accese o fatte circolare fiamme libere entro il raggio di almeno 10 metri dal punto di riempimento

6. Negli impianti misti è vietato procedere alle operazioni di riempimento di G.P.L. contemporaneamente al riempimento dei serbatoi fissi di altri carburanti.

7. Dal piano di campagna circostante il serbatoio deve essere possibile leggere il valore di pressione interna al serbatoio ed i valori di livello e di temperatura del liquido nel serbatoio.

(Punto così sostituito dal punto 7 dell'allegato I al DM 03/04/2007. N.d.R.).

15.3 Operazioni di erogazione.

1. Salvo che in caso di rifornimento self-service, le operazioni di erogazione di G.P.L. devono essere effettuate dal personale addetto che deve osservare le seguenti prescrizioni:

- accertarsi che i motori degli autoveicoli da rifornire siano spenti;
- prestare attenzione affinché la messa in moto del veicolo rifornito avvenga soltanto dopo aver disinserito la pistola di erogazione dal punto di carico posto sul veicolo

2. Durante l'esercizio dell'impianto il personale addetto deve osservare e fare osservare le seguenti prescrizioni:

- posizionare almeno un estintore, pronto all'uso, in dotazione all'impianto, nelle vicinanze della colonnina di erogazione e a portata di mano;

- rispettare e far rispettare il divieto di fumare e comunque impedire che vengano accese o fatte circolare fiamme libere entro il raggio di almeno 10 metri dagli apparecchi di distribuzione;

- rispettare e far rispettare il divieto assoluto di rifornire recipienti mobili (bombole, bottiglie, ecc.).

3. È consentita l'erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi mediante apparecchi di distribuzione multiprodotto conformi alle norme vigenti applicabili; è tuttavia vietato rifornire il medesimo veicolo con più carburanti contemporaneamente.

3-bis. È ammesso il rifornimento dei serbatoi inamovibili di GPL conformi insieme ai relativi accessori al regolamento UNECE 67, installati per l'alimentazione dei sistemi diversi dalla propulsione dei veicoli conformi al regolamento UNECE 122. È, altresì, ammesso il rifornimento dei serbatoi inamovibili di GPL conformi insieme ai relativi accessori al regolamento UNECE 67 installati per l'alimentazione dei sistemi diversi dalla propulsione dei veicoli immessi in circolazione prima dell'entrata in vigore obbligatoria del regolamento UNECE 122. Prima dell'effettuazione del rifornimento, il personale addetto agli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione verifica l'ammissibilità del rifornimento dei serbatoi inamovibili di GPL di cui sopra sulla base delle indicazioni contenute nella carta di circolazione del veicolo.

(Punto così sostituito dal punto 8 dell'allegato I al DM 03/04/2007, successivamente integrato dal punto 3 dell'allegato 1 del DM 23/09/2008 e modificato dal p. 4 dell'allegato al DM 31/03/2014. Il comma 3-bis è stato aggiunto dalla lett. a) del c. 1 dell'art. 1 del D.M. 20/04/2018. N.d.R.).

15.4 Operazioni di drenaggio.

1. Le operazioni di drenaggio di acqua o di altre impurità dai serbatoi devono essere eseguite secondo procedure scritte volte ad evitare il rischio di perdite e che, in particolare, vietino di tenere contemporaneamente aperte ambedue le valvole costituenti il sistema.

2. Le operazioni di drenaggio sono vietate durante la fase di riempimento dei serbatoi fissi e durante le operazioni di rifornimento degli autoveicoli.

15.5 Prescrizioni generali di emergenza.

1. Il personale addetto agli impianti deve:

a) essere edotto sulle norme contenute nel presente decreto, sul regolamento interno di sicurezza e sul piano di emergenza predisposto;

b) intervenire immediatamente in caso di incendio o di pericolo agendo sui dispositivi e sulle attrezzature di emergenza in dotazione all'impianto, nonché impedire, attraverso segnalazioni, sbarramenti ed ogni altro mezzo idoneo, che altri veicoli o persone accedano all'impianto, ed avvisare i servizi di soccorso.

2. Deve essere disponibile presso l'impianto un'apparecchiatura portatile di rilevazione gas (esplosimetro).

15.6 Documenti tecnici.

1. Presso gli impianti devono essere disponibili i seguenti documenti:

a) un manuale operativo contenente le istruzioni per l'esercizio degli impianti;

b) uno schema di flusso degli impianti di G.P.L.;

c) una planimetria riportante l'ubicazione degli impianti e delle attrezzature antincendio, nonché l'indicazione delle aree protette dai singoli impianti antincendio;

d) gli schemi degli impianti elettrici, di segnalazione e allarme.

15.7 Segnaletica di sicurezza.

1. Devono osservarsi le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (s.o. alla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 1996). Inoltre nell'ambito dell'impianto ed in posizione ben visibile deve essere esposta idonea cartellonistica riprodotte uno schema ed una planimetria dell'impianto.

2. In particolare devono essere affisse istruzioni per gli addetti inerenti:

- il comportamento da tenere in caso di emergenza;

- le manovre da eseguire per mettere in sicurezza l'impianto come l'azionamento dei pulsanti di emergenza e il funzionamento dei presidi antincendio la cui ubicazione deve essere anch'essa adeguatamente segnalata.

3. In prossimità degli apparecchi di distribuzione idonea cartellonistica deve indicare le prescrizioni e i divieti per gli automobilisti in particolare, con riferimento al divieto di rifornire recipienti mobili di cui al punto 15.3.2, deve essere esposto un cartello recante la seguente dicitura: "È vietato riempire bombole di GPL. Chiunque riempie bombole è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 10.000 euro (D.lgs. n. 128/2006 - art. 18, comma 5). L'utente che abbia autorizzato il riempimento¹⁵ di bombole di GPL è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 4.000 euro (D.lgs. n. 128/2006 - art. 18, comma 6). (Comma così sostituito dal p. 5 dell'allegato al DM 31/03/2014. N.d.R.)

15.8 Chiamata dei servizi di soccorso.

1. I servizi di soccorso (Vigili del fuoco, servizio di assistenza tecnica, etc.) devono poter essere avvertiti in caso di urgenza tramite rete telefonica fissa. La procedura di chiamata deve essere chiaramente indicata a fianco di ciascun apparecchio telefonico dal quale questa sia possibile.

Titolo III - Impianti esistenti con capacità complessiva fino a 30 m³

16. - Generalità.

1. Gli impianti esistenti devono osservare le norme di esercizio di cui al punto 15 dell'allegato a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed essere adeguati, entro i termini temporali previsti all'art. 1, alle disposizioni riportate ai punti seguenti.

2. Una volta eseguiti gli interventi di adeguamento, negli impianti esistenti possono essere osservate le distanze di sicurezza interne di cui al punto 13.1 del presente allegato.

3. Qualora si intendano applicare le distanze di sicurezza esterne di cui al punto 13.2, gli impianti esistenti devono essere integralmente adeguati alle disposizioni previste al Titolo II del presente allegato.

17. - Interventi di adeguamento.

17.1 Sistema di emergenza finalizzato alla sicurezza antincendio.

1. Gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. devono essere dotati di un sistema di emergenza avente le caratteristiche riportate al punto 7. In particolare un pulsante di attivazione del sistema deve essere ubicato nel locale pompe, qualora previsto.

17.2 Dispositivi e modalità per il riempimento dei serbatoi fissi.

1. Devono essere osservate le disposizioni di cui al punto 8 relativamente all'utilizzo di manichette flessibili munite di raccordi rapidi, in dotazione all'impianto o all'autocisterna.

(Punto così sostituito dal punto 9 dell'allegato I al DM 03/04/2007. N.d.R.).

17.3 Mezzi di estinzione degli incendi.

1. La dotazione di estintori presso gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. deve comprendere, oltre a 5 estintori portatili, almeno un estintore carrellato.

17.4 Vano pompe in pozzetto.

1. Negli impianti che ancora utilizzano il vano pompe in pozzetto devono essere attuati i seguenti interventi al fine di migliorarne l'attuale livello di sicurezza:

a) la scala di accesso al vano pompe deve essere realizzata in conformità alla vigente normativa riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e rispondere in ogni caso ai seguenti requisiti minimi:

essere realizzata in muratura o in materiale antiscintilla;

avere larghezza non minore di 0,6 m;

avere pedata non minore di 0,2 m;

avere altezza non maggiore di 0,25 m;

b) tutti i comandi di normale operatività devono essere collocati all'esterno del vano pompe;

¹⁵ Leggasi "riempimento". N.d.R.

c) è fatto divieto di accesso al vano pompe a persone non autorizzate. Detto divieto si applica anche al personale dell'impianto non espressamente autorizzato dal titolare dell'attività;

d) deve essere installato un impianto fisso di rivelazione di gas a due soglie di intervento:¹⁶

prima soglia, tarata al 25% del limite inferiore di esplosività, per l'attivazione di un sistema di allarme ottico ed acustico;

seconda soglia, tarata al 50% del limite inferiore di esplosività, per l'attivazione del sistema di emergenza di cui al punto 7.

Il suddetto impianto di rivelazione deve:

essere realizzato ed installato a regola d'arte;

essere sottoposto a controllo periodico sulla efficienza e taratura secondo le specifiche tecniche fornite dal costruttore; le verifiche di controllo e gli interventi di manutenzione devono essere effettuati a cura di personale specializzato ed essere annotati su apposito registro di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;

e) l'attivazione dell'aspiratore deve avvenire prima della discesa di operatori nel vano pompe mediante dispositivi automatici asserviti, ad esempio, ad uno dei seguenti dispositivi:

- accensione dell'illuminazione nella sala pompe;
- sensore di presenza posizionato alla sommità della scala;
- fotocellula posizionata alla sommità della scala.

In ogni caso deve essere possibile attivare l'aspiratore anche con comando manuale e l'aspiratore stesso deve rimanere sempre in funzione in presenza di operatori nella sala pompe.

2. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di mettere fuori servizio l'attuale vano pompe, riempiendolo completamente con materiale inerte e compatto. In tale evenienza l'installazione delle pompe deve essere conforme a quanto previsto al punto 5.

Titolo IV - Rifornimento self-service

18. - Generalità

1. È consentito il rifornimento self-service se sono rispettate tutte le prescrizioni contenute nel presente titolo sia nell'ambito degli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione monocarburante sia negli impianti misti.

2. Durante gli orari di apertura dell'impianto self-service di G.P.L., di tipo presidiato, il personale addetto deve sempre trovarsi presso l'impianto self-service per consentire una rapida assistenza in caso di richiesta mediante il sistema di comunicazione di cui al successivo punto 19, comma 3, da parte dell'utente.

Per il rifornimento dei serbatoi inamovibili di GPL di cui al punto 15.3, comma 3-bis, il personale addetto deve verificare che il veicolo sia in possesso dei requisiti richiesti per il rifornimento, indicati al citato punto 15.3, comma 3-bis (alinea aggiunto dalla lett. b) del c. 1 dell'art. 1 del D.M. 20/04/2018. N.d.R.)

3. È inoltre consentito il rifornimento self-service presso impianti di distribuzione di GPL per autotrazione non presidiati, ad esclusione dei serbatoi di cui al punto 15.3, comma 3-bis, a condizione che siano osservati i seguenti punti: (alinea così modificato dalla lett. c) del c. 1 dell'art. 1 del D.M. 20/04/2018. N.d.R.)

l'erogazione del gas sia automaticamente interdetta da un apposito sistema nel caso in cui la pistola di erogazione venga collegata ad una bombola che non fa parte dell'impianto, conforme al regolamento ECE-ONU 67-01, posto a servizio della propulsione del veicolo. Il sistema automatico di interdizione dell'erogazione del gas, nel rispetto delle disposizioni comunitarie applicabili, deve essere conforme a norma tecnica adottata dall'Ente di Unificazione Italiano, ovvero corrispondente ad altro sistema legittimamente riconosciuto, per il medesimo impiego, da un altro Stato membro dell'Unione europea o che sia parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo;

gli impianti siano dotati di sistemi di videosorveglianza, con registrazione delle immagini in conformità alla normativa vigente, che consenta la visione dell'apparecchio di distribuzione e della zona di rifornimento dei veicoli;

gli utenti siano stati preventivamente autorizzati da parte di soggetti abilitati mediante l'attivazione di apposita scheda a riconoscimento elettronico rilasciata dai gestori o da altri soggetti che ne hanno titolo, previa verifica del possesso dei seguenti tre requisiti:

a) veicoli con impianto conforme al regolamento ECE-ONU 67-01 dotati di connettore ubicato in posizione facilmente accessibile;

b) validità del serbatoio di GPL installato sul veicolo;

c) adeguata istruzione dell'utente sulle modalità di effettuazione del rifornimento self-service e dei rischi connessi, nonché delle avvertenze, limitazioni, divieti e comportamento da tenere in caso di emergenza. La suddetta istruzione deve prevedere una dimostrazione pratica sul corretto utilizzo del distributore self-service e sulle modalità di rifornimento del veicolo e deve essere accompagnata da apposito opuscolo.

La scheda a riconoscimento elettronico riporta il nominativo dell'utente a cui viene rilasciata e la targa del veicolo ed ha validità legata alla validità del serbatoio installato sul veicolo. L'utente sottoscrive apposito documento con la

¹⁶ Le caratteristiche e la progettazione di tali impianti **non** rientrano nel campo di applicazione del DM 20/12/2012. N.d.R.



contestuale attivazione della suddetta scheda elettronica che lo abilita al rifornimento con modalità self-service, impegnandosi ad utilizzarla solo personalmente e per il rifornimento del veicolo specificato, assumendosi così ogni responsabilità in merito al corretto uso di tale sistema di rifornimento, pena il ritiro della stessa.

L'apparecchiatura preposta al riconoscimento della scheda elettronica ed a fornire il consenso all'erogazione del gas deve essere conforme alla normativa vigente ed idonea al luogo di installazione.

(Punto così sostituito dal p. 6 dell'allegato al DM 31/03/2014. N.d.R.)

19. - Requisiti per il rifornimento self-service

1. In prossimità dell'apparecchio di distribuzione asservito ad un dispositivo self-service deve essere installato un dispositivo che comanda l'erogazione del gas mediante l'azione manuale sul dispositivo stesso. Il rilascio del dispositivo determina l'immediato blocco dell'erogazione.

2. Il sistema deve avere le seguenti caratteristiche:

l'interruttore di erogazione ad autochiusura comanda l'apertura di una valvola d'intercettazione a sicurezza positiva posta sulla condotta d'adduzione del GPL, in prossimità della colonnina di erogazione; l'assenza dell'azione manuale comporta la chiusura della valvola d'intercettazione;

il rilascio dell'interruttore determina l'immediata chiusura della valvola di intercettazione, la fine dell'operazione di erogazione e la dispersione in aria del volume di GPL intrappolato tra le parti interconnesse.

3. Negli impianti self-service presidiati in prossimità dell'apparecchio di distribuzione deve essere posizionato un sistema di comunicazione che permetta all'utente di ricevere assistenza all'operazione di rifornimento da parte del personale addetto e deve essere installato almeno un punto di controllo a distanza dell'apparecchio di distribuzione dal quale il personale addetto deve poter comandare l'interruzione dell'erogazione.

4. Negli impianti selfservice non presidiati, in prossimità dell'apparecchio di distribuzione, deve essere previsto un sistema di comunicazione remoto, attivabile mediante un apposito pulsante, con un centralino dedicato attivo h24, che consenta all'utente di ricevere assistenza all'operazione di rifornimento nonché permetta di segnalare un incidente o una situazione di emergenza ricevendo istruzioni sulle operazioni da compiere e sul comportamento da tenere. Il personale in servizio presso il suddetto centralino deve avere conseguito l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, a seguito della frequenza del corso di tipo C di cui all'allegato IX del decreto 10 marzo 1998.

5. Sull'apparecchio di distribuzione automatico asservito ad un dispositivo self-service devono essere previsti dispositivi di segnalazione all'utente e, nel caso di impianti self-service presidiati, al personale addetto, del corretto riposizionamento della pistola di erogazione nell'apposito alloggiamento.».

(Punto così sostituito dal p. 7 dell'allegato al DM 31/03/2014. N.d.R.)

20 - Segnaletica di sicurezza

1. Fatte salve le disposizioni previste al punto 15.7 compatibili con il rifornimento self-service, in prossimità degli apparecchi di distribuzione asserviti ad un dispositivo selfservice, in posizione facilmente visibile, idonea cartellonistica dovrà indicare le seguenti ulteriori avvertenze ed istruzioni che l'utente è tenuto a rispettare:

a) Avvertenze:

per ogni informazione relativa all'operazione di erogazione contattare il personale addetto attraverso il previsto sistema di comunicazione (negli impianti presidiati);

è vietato utilizzare impropriamente la scheda (negli impianti non presidiati);

per ricevere assistenza all'operazione di erogazione o in caso di necessità premere il pulsante e attendere la risposta dell'operatore oppure, lontano dalla zona di erogazione, chiamare il seguente numero di telefono del centralino attivo h24 (negli impianti non presidiati);

in caso di emergenza chiamare i seguenti numeri di telefono, lontano dalla zona di erogazione: Vigili del Fuoco 115, Soccorso Sanitario 118, Carabinieri 112, Polizia 113, Guardia di Finanza 117 (negli impianti non presidiati);

in caso di emergenza premere il pulsante del sistema di emergenza ed allontanarsi;

è vietato riempire bombole: ai sensi dell'art. 18, comma 5, del decreto legislativo n. 128/2006 "chiunque riempie bombole utilizzando le apparecchiature installate presso gli impianti stradali di distribuzione di GPL per uso autotrazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a diecimila euro.";

è vietato riempire il serbatoio del veicolo oltre l'80% del suo volume nominale;

nell'area compresa in un raggio di 6 m dal perimetro dell'apparecchio di distribuzione è vietato utilizzare apparati non adeguatamente protetti dal rischio d'innesco, fumare anche a bordo del veicolo, accendere o far circolare fiamme libere.

b) Istruzioni per l'operazione di rifornimento:

spegnere il motore e tirare il freno a mano;

collegare correttamente la pistola di erogazione al connettore del veicolo;

azionare l'interruttore di erogazione ed assicurarsi che non fuoriesca prodotto dalla connessione;

rilasciare l'interruttore di erogazione solo dopo che l'operazione di rifornimento sia ultimata;

è vietato forzare il riempimento del serbatoio del veicolo quando il dispositivo di massimo riempimento sia intervenuto;

è vietato rifornire contemporaneamente il medesimo veicolo con più carburanti;

scollegare e riposizionare correttamente la pistola di erogazione nell'apposito alloggiamento.



2. Idonea segnaletica deve evidenziare l'interruttore di erogazione ad autochiusura e il sistema di comunicazione con il personale addetto.

(Titolo aggiunto dal punto 10 dell'allegato I al DM 03/04/2007 e poi modificato dal p. 8 dell'allegato al DM 31/03/2014. N.d.R.).



Note al DPR 24/10/2003 n° 340

[1 a.]

Lettera circolare

PROT. n° P1545/4106/1 sott. 38

Roma, 11 dicembre 2003

OGGETTO: Pubblicazione del D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340 - Chiarimenti ed indirizzi applicativi. -

Si informano le SS.LL. che sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2003, è stato pubblicato il seguente decreto del Presidente della Repubblica: "Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di g.p.l. per autotrazione".

Con riferimento alla nuova regola tecnica allegata al D.P.R. di cui sopra, si forniscono le seguenti indicazioni.

In primo luogo si fa notare che il nuovo regolamento riporta alcune modifiche rispetto al testo diffuso in allegato alla lettera-circolare n. P716/4106/1 sott. 38 del 24 giugno 1999.

Tali modifiche sono state apportate per armonizzare la regola tecnica con le disposizioni del D. Lgs. 25 febbraio 2000, n. 93 recante attuazione della direttiva Comunitaria n. 97/23/CE (PED) - emanato successivamente all'approvazione dello schema di regolamento da parte del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi.

In tale ottica la regola tecnica allegata al D.P.R. è stata opportunamente rivista e sono state abrogate alcune delle disposizioni del D.P.R. n. 208/71 (articolo 7 del nuovo regolamento), come modificato dai successivi D.P.R. n. 28/79 e n. 1024/86.

Al fine di garantire una univoca interpretazione del testo si evidenzia che, per quanto riguarda le disposizioni del D.P.R. n. 208/71 non abrogate espressamente, le stesse, qualora in contrasto con la indicata direttiva comunitaria, sono da considerarsi comunque superate in virtù del principio generale di prevalenza delle fonti legislative.

Quanto detto riguarda in particolare le disposizioni inerenti le modalità costruttive, l'approvazione, il collaudo e le modalità di installazione dei prodotti ricadenti nel campo di applicazione delle direttive comunitarie di interesse.

In particolare, per il serbatoio, le disposizioni di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 208/71 sono ovviamente superate dalla marcatura CE ovvero dalla valutazione di conformità di cui al D. Lgs. n. 93/2000. Pertanto la condizione di installazione in cassa di contenimento di cemento armato (articolo 3 del D.P.R. n. 208/71) non può considerarsi l'unica modalità di protezione del serbatoio contro i rischi della corrosione poiché tali aspetti sono già considerati nella valutazione di conformità effettuata ai sensi della Direttiva PED.

Si fa presente, invece, che ai fini della sicurezza antincendio il serbatoio deve comunque essere interrato, così come stabilito dallo stesso articolo 3 del D.P.R. n. 208/71, in quanto la valutazione di conformità resa ai sensi della direttiva PED non esaurisce tutti gli aspetti connessi con la sicurezza antincendio.

Resta ferma la possibilità per gli interessati di richiedere l'approvazione in deroga di progetti di impianti che prevedano l'installazione di serbatoi parzialmente o completamente fuori terra, purché totalmente ricoperti in corrispondenza di ogni punto del serbatoio, con un idoneo spessore di materiale di ricoprimento.

Gli stessi ragionamenti valgono per le disposizioni riguardanti i requisiti costruttivi e la messa in opera delle tubazioni rigide, di cui agli articoli 13 e 15 del D.P.R. n. 208/71, e per quelle flessibili, qualora in dotazione all'impianto, di cui all'articolo 16, comma 5, del medesimo provvedimento.

Per quanto concerne gli apparecchi di distribuzione l'approvazione di tipo rilasciata da questa Amministrazione è stata sostituita dalla marcatura CE, attestante la conformità alla Direttiva n. 94/9/CE (ATEX).

Al riguardo si informano le SS.LL. che è stato predisposto uno schema di decreto ministeriale di prossima emanazione nel quale, modificando l'articolo 12 del D.P.R. n. 208/71, si chiarisce l'aspetto sopra richiamato.

Si precisa, infine, che sono fatte salve le deroghe concesse sulla base delle indicazioni contenute nella lettera circolare n. P716/4106/1 sott. 38 del 24 giugno 1999.

[1 b.]

Lettera Circolare

PROT. n° P721/4106/1 sott. 38

Roma, 05 giugno 2007



OGGETTO: Distributori stradali di GPL per autotrazione – Decreto ministeriale 3 aprile 2007 – Primi indirizzi applicativi.

Come è noto, sulla Gazzetta Ufficiale n. 97, del 27 aprile 2007, è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 3 aprile 2007 inerente *“Modifiche ed integrazioni all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, recante regola tecnica in materia di sicurezza antincendio degli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione”*.

In sintesi il provvedimento, che è entrato in vigore lo scorso 27 maggio, modifica ed integra le disposizioni contenute nell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340 - così come consentito dall'art. 8 dello stesso regolamento - con l'intento di perseguire i seguenti principali obiettivi:

- 1 stabilire precisi requisiti ai fini antincendio sulle modalità di installazione delle attrezzature componenti l'impianto di GPL (serbatoi, tubazioni, ecc.) ampliando le tipologie ammesse in precedenza (ad esempio serbatoi ricoperti o in cassa di contenimento parzialmente o totalmente fuori terra) senza inficiare i requisiti costruttivi dei prodotti già rispondenti alle direttive europee applicabili allo specifico ambito (PED, ATEX, ecc.);
- 2 aggiornare alcune disposizioni tecniche sulla base delle novità intervenute in campo tecnologico e normativo ovvero dell'esperienza accumulata nel corso degli anni, consentendo di superare le prescrizioni tecniche contenute in vari provvedimenti precedenti al DPR 340/2003;
- 3 prevedere idonee misure di sicurezza antincendio per la realizzazione di impianti atti a distribuire il GPL per auto anche con modalità self-service in impianti comunque presidiati da personale addetto.

Nel contempo l'art. 3 abroga tutte le disposizioni tecniche di sicurezza antincendio emanate precedentemente al DPR n. 340/2003 e rimaste in vigore anche dopo la pubblicazione dello stesso regolamento, consentendo in tal modo una più chiara ed agevole consultazione ed applicazione delle disposizioni tecniche di prevenzione incendi.

Resta comunque invariato il campo di applicazione del DPR 340/2003 (art. 1) per cui le modifiche ed integrazioni apportate all'allegato A dal DM 3 aprile 2007 riguardano gli impianti realizzati dopo il 27 maggio 2007, ovvero quelli esistenti in caso di potenziamento della capacità complessiva oltre i 30 m³.

I progetti presentati ai Comandi provinciali VVF prima dell'entrata in vigore del DM 3 aprile 2007 sono esaminati con riferimento alla previgente normativa di prevenzione incendi.

Per gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del DPR 340/2003 (19 dicembre 2003) resta confermato il termine del 19 dicembre 2008 per l'adeguamento alle disposizioni contenute nel Titolo III dell'allegato A.

Infine, in relazione al nuovo Titolo IV, concernente il rifornimento self-service, si evidenzia come tale modalità di erogazione del GPL è ammessa solo presso impianti presidiati da personale addetto in grado di fornire una rapida e competente assistenza in caso di richiesta. Il servizio self-service presidiato - nel senso sopra precisato - è previsto nella quasi totalità dei Paesi europei ove il GPL per autotrazione ha un apprezzabile livello di diffusione attenendosi alle disposizioni contenute nel regolamento ECE/ONU 67-01 che, tra l'altro, codifica una tipologia unificata di connessione tra la pistola di erogazione dell'apparecchio di distribuzione e il dispositivo di carica posto sull'autoveicolo. Le condizioni integrative introdotte per le caratteristiche costruttive e gestionali dell'impianto assicurano un idoneo livello di sicurezza durante le operazioni di rifornimento self-service a prescindere dal grado di destrezza del cliente. Anche la cartellonistica è stata adeguatamente implementata, prevedendo una serie di nuove e più esplicite avvertenze nonché una lista esaustiva di istruzioni inerenti l'effettuazione del rifornimento in grado di indirizzare anche gli utenti meno esperti.

Ciò premesso si precisa che le modifiche costruttive da apportare ad un impianto esistente qualora si voglia introdurre il rifornimento self-service, sono tali da implicare necessariamente un adeguamento dello stesso alle disposizioni del Titolo III dell'allegato A al DPR 340/2003. Pertanto gli impianti esistenti, ancorché rispondenti alle disposizioni del nuovo Titolo IV, non potranno prevedere l'erogazione con modalità self-service fintanto che non risulteranno eseguiti anche gli adeguamenti previsti dal citato Titolo III.

[3]

(Chiarimento)
PROT. n° 0006959

Roma, 21 maggio 2013

OGGETTO: Rinvii al D.M. 16/02/1982 effettuati da regole tecniche di prevenzione incendi.



Si fa riferimento alla prima problematica sollevata nella nota in indirizzo indicata concernente la sorte dei richiami alle attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982, contenuti nelle vigenti regole tecniche di prevenzione incendi.

Al riguardo si ritiene che il richiamo dei numeri identificativi delle attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982, presente nelle vigenti regole tecniche, sottenda un giudizio tecnico relativo al rischio antincendio rappresentato dalle stesse attività. Pertanto, si è dell' avviso che nell' applicare le specifiche regole tecniche si debba continuare ad operare il rinvio alle declaratorie delle attività del D.M. 16 febbraio 1982, anche se abrogato.

Per i casi di richiamo generico alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 16 febbraio 1982, presente nelle regole tecniche di prevenzione incendi, si ritiene necessario verificare, caso per caso, se è possibile applicare il principio sopra espresso. Ciò in quanto si tratta pur sempre di un rinvio, all'interno di una regola tecnica, che sottende, come sopra evidenziato, una espressione di valutazione di pericolosità antincendio

Parere della Direzione Regionale

Il Comando Provinciale VV.F. di Pisa, con l'allegata nota prot. n. 2360 del 12/03/2013, evidenzia che alcune regole tecniche vigenti di prevenzione incendi, emanate prima del D.P.R. n. 151 dell'1 agosto 2011, relative ad attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco, fanno riferimento ad attività di cui all'abrogato D.M. 16.02.1982 relativamente a vari requisiti quali ad esempio ubicazione, comunicazione, resistenza al fuoco delle strutture, etc, riportando alcuni esempi.

In relazione a quanto sopra il Comando, nell'evidenziare la non corrispondenza biunivoca tra le attività di cui al D.M. 16.02.1982 e quelle riportate nell'Allegato I al D.P.R. n. 151/2011, formula i seguenti quesiti:

1. se debbano essere ancora considerate letteralmente le attività del DM 16/02/1982, citate nelle regole tecniche, senza riconvertirle in quelle del D.P.R. n. 151/2011 nell'applicazione delle medesime norme;
2. se quando non specificate (nelle regole tecniche), le attività "soggette a controllo" (e per esclusione non soggette) debbano intendersi sempre con riferimento a quelle del D.M. 16.2.1982.

Al riguardo questo Ufficio, in considerazione dell'abrogazione del D.M. 16.02.1982, ritiene che quando nelle norme di prevenzione incendi si trovano riferimenti ad attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco, di cui al D.M. 16.02.1982, le stesse debbano essere riconvertite in quelle del D.P.R. n. 151/2011.

Poiché il D.P.R. n. 151/2011 suddivide le attività nelle categorie A, B e C, sarebbe da chiarire se tale considerazione vale per tutte le citate categorie.

Si resta in attesa del parere di codesto Ufficio.

Parere del Comando

Alcune regole tecniche vigenti di prevenzione incendi, emanate prima del DPR 151 dell'1 agosto 2011, e relative ad attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco, con riferimento a requisiti di ubicazione necessari ovvero consentiti, e anche ad altri requisiti, come per esempio quelli relativi alla resistenza al fuoco delle strutture, fanno riferimento ad attività di cui all'abrogato DM 16.2.1982.

Si citano di seguito e ad esempio i seguenti tre casi:

- regola tecnica relativa alle autorimesse, costituita dal DM 1.2.1986.

rif. 3.1 Isolamento

"...omissis... *Le aperture dei locali ad uso autorimessa non protetti da impianto fisso di spegnimento automatico, non devono essere direttamente sottostanti ad aperture di locali destinati ad attività di cui ai punti 83, 84, 85, 86 e 87 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982*"

rif. punto 3.4.1 Strutture dei locali

"...omissis... *Le strutture di separazione con locali di edifici destinati ad attività di cui ai punti 24, 25, 51, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 90 e 91 di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 devono essere almeno di tipo REI 180.*"

rif. punto 3.5.1

"*Le autorimesse e simili non possono avere comunicazioni con locali destinati ad attività di cui al punto 77 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982*"

Rif. punto 3.5.2

Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare con locali destinati ad altra attività attraverso disimpegno, anche non aerato, avente porte di tipo almeno RE 60 munite di congegno di autochiusura con esclusione dei locali destinati ad attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 45, 51, 75, 76, 78, 79, 80, 83, 84, 86, 87, 89, 90 e 91 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982.

Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare attraverso filtri, come definiti dal decreto ministeriale 30 novembre 1983, con locali destinati a tutte le altre attività con l'esclusione di quelle di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 45, 75, 76, 78, 79 e 80.

Rif. punto 3.5.3

Le autorimesse possono comunicare attraverso filtri come definito dal decreto ministeriale 30 novembre 1983 con locali destinati ad attività di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 con l'esclusione delle attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 45, 75, 76, 78, 79, 80 e 83."

- regola tecnica relativa alle attività ricettive, costituita dal DM 19.4.1994.

rif. punto 5 (UBICAZIONE).1 (Generalità) dell'Allegato

"Le attività ricettive possono essere ubicate:

a) *...omissis...;*

b) *in edifici o locali, anche contigui ad altri aventi destinazione diverse, purché fatta salva l'osservanza di quanto disposto nelle specifiche normative, tali destinazioni, se soggette ai controlli di prevenzione incendi, siano limitate a quelle di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92 e 94 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982"*

e

rif. punto 5 (UBICAZIONE).2 (Separazione-Comunicazioni) dell'Allegato

"Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche, le attività ricettive:

a) *...omissis...;*

b) *possono comunicare direttamente con attività ad esse pertinenti non soggette ai controlli dei vigili del fuoco ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982;*

c) *possono comunicare tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti con le attività soggette ai controlli di prevenzione o incendi ad esse pertinenti, elencate al punto 5.1"*

- regola tecnica relativa alle attività commerciali, costituita dal DM 27.7.2010.

rif. punto 2 (UBICAZIONE).1 (Generalità) dell'Allegato

"Le attività commerciali devono essere ubicate nel rispetto delle distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni vigenti, da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio. Possono essere ubicate:

a) *... omissis...;*

b) *in edifici di tipo misto. Qualora in essi si svolgano attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, queste ultime devono essere limitate a quelle di cui ai punti 43 (limitatamente ad archivi), 64, 83, 84, 87, 89, 90, 91, 92, 94, e 95 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982), fermo restando l'osservanza delle vigenti disposizioni di prevenzione incendi per le specifiche attività"*

Premesso ciò, e tenuto conto che evidentemente non vi è corrispondenza biunivoca tra le attività del DM 16.2.1982 e quelle del DPR 151 dell'1 agosto 2011, ed anzi alcune non sussistono più mentre altre sono state aggiunte, si richiede conferma di quanto segue:

- 1) se debbano essere ancora considerate letteralmente le attività del DM 16.2.1982, citate nelle regole tecniche, senza convertirle in quelle del DPR 151/2011, nell'applicazione delle medesime norme;
- 2) se quando non specificate (nelle regole tecniche), le attività "soggette a controllo" (e per esclusione non soggette) debbano intendersi sempre con riferimento a quelle del DM 16.2.1982.

[5]

Lettera Circolare

PROT. n° P1252/4106/1 sott. 38

Roma, 10 ottobre 2005

OGGETTO: DPR 24 ottobre 2003, n. 340 – Chiarimento in merito all'applicazione dell'art. 1, comma 2, agli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione esistenti.

L'articolo 1, comma 2, del D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340, recita "Gli impianti esistenti, la cui capacità complessiva resti limitata fino a 30 m³, devono essere adeguati a quanto previsto al Titolo III dell'allegato entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Qualora detti impianti siano oggetto di potenziamento e/o ristrutturazioni, gli adeguamenti di cui al titolo III dovranno essere realizzati contestualmente ai suddetti lavori di modifica. Le disposizioni di esercizio, di cui al punto 15 dell'allegato A, devono essere rispettate dalla data di entrata in vigore del presente regolamento".

Al fine di una corretta ed uniforme applicazione del secondo periodo del comma soprariportato, si chiarisce che per potenziamento dell'impianto deve intendersi un aumento della capacità complessiva di stoccaggio dei serbatoi, comunque limitata a 30 m³, o l'incremento del numero dei punti di erogazione, mentre il termine ristrutturazione sottende un insieme sistematico di opere che riguarda l'intero impianto di distribuzione stradale di GPL ovvero lavori



anche più limitati che però prevedono la sostituzione dei serbatoi con altri di diversa tipologia o interventi da realizzare sulle parti degli impianti (vano pompe in pozzetto, sistema di emergenza) interessate dai lavori di adeguamento ai sensi del Titolo III dell'allegato A.

[6]

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 27 gennaio 2006
(GU 8 febbraio 2006, n. 32)

Requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE, presenti nelle attività soggette ai controlli antincendio.

(... Omissis)

Art. 5.

1. In attuazione a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, e dalla direttiva 94/9/CE, i distributori per l'erogazione gas di petrolio liquefatto (G.P.L.) devono essere provvisti di:

a) marcatura CE e relativa dichiarazione di conformità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.

Tale marcatura CE deve attestare il distributore come costruito in maniera idonea in conformità all'analisi di rischio effettuata dal fabbricante ai sensi di tutte le direttive comunitarie e norme applicabili.

Si considerano costruiti come sopra specificato, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE e del decreto del Presidente della Repubblica n. 126/1998, secondo anche le altre direttive e norme applicabili citate anche in premessa, per l'installazione nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui al punto 7 dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, i distributori per l'erogazione di gas di petrolio liquefatto (G.P.L.) con marcatura CE di categoria 2 essendo la zona interna al distributore, di norma, classificata ai fini della sicurezza come zona 1.¹

L'utilizzo di una diversa categoria dev'essere oggetto di un appropriato riferimento specifico nel documento di valutazione del rischio, ai fini del controllo del Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio;

b) collaudo in sede locale dell'intero impianto da parte della relativa commissione, ovvero della commissione interministeriale preposta agli impianti siti sulla rete autostradale, ove previsto.

(... Omissis)

Chiarimento richiamato nella nota al DM 27/01/2006.

(Chiarimento)
PROT. n° 0002660
979/032101.01.4105.092B

Roma, 22 febbraio 2012

OGGETTO: Formulazione quesito in merito alla marcatura CE "Atex" di due distributori di gas naturale compresso, marca Dresser Italia S.r.L., installati nella nuova stazione di rifornimento stradale con carburanti liquidi e gassosi sita in Reggio Emilia, via XXXXX - ex Attività 7 e 18 del DM 16 febbraio 1982.

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F.

Parere della Direzione Regionale

¹ Vedasi, per estensione, in merito alla possibilità di utilizzo di apparecchiature idonee all'utilizzo in zona 2 anziché 1, il chiarimento prot. n. 0002660-979 del 22/02/2012 riportato di seguito al DM. N.d.R.



Con riferimento al quesito trasmesso dal Comando Prov.le VV.F. di Reggio Emilia con nota prot. n. 6176 del 7/06/11, che si allega in copia, relativo all'oggetto, si comunica che esso è stato esaminato dal CTR nella seduta n. 192/D del 9/11/2011.

Vista la documentazione allegata alla richiesta e considerata la natura del quesito avanzato, il CTR ritiene opportuno richiedere a codesta Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica il competente parere, esprimendo altresì le proprie considerazioni in merito nei termini che seguono:

- la responsabilità dell'elaborazione del documento di valutazione dei rischi ed in particolare dei rischi di esplosione grava sul datore di lavoro, ai sensi dell'art. 290 del D.Lgs. 81/08. Il documento preso in considerazione dal Comando non risulterebbe essere stato elaborato dallo stesso datore di lavoro, che pertanto non potrebbe essere gravato da responsabilità conseguenti;
- il datore di lavoro è obbligato a classificare i luoghi in zone in base all'allegato XLIX, che prevede che esso "può" utilizzare le norme CEI EN. I requisiti obbligatori nella valutazione sono solo quelli indicati nell'art. 290. Pur in assenza di norme armonizzate, la Guida CEI 31-35/A seconda edizione appendice GD 11 individua, seppure quale esempio, la zona intorno la colonnina quale zona 2. È anche vero che l'esempio dei distributori di metano non è più presente nella terza edizione, ma non si conoscono ragioni o eventi che possano far ritenere non sufficienti i livelli di sicurezza previsti nella seconda edizione e presumibilmente presenti in molti impianti già esistenti;
- il documento prodotto e valutato dal Comando non è il DVRE ma la documentazione tecnica del prodotto elaborata ai sensi dell'Allegato VIII al DPR 126/98. La vigilanza sui prodotti compete all'ex MICA ai sensi dell'art. 9 del citato decreto, per cui eventuali dubbi sulla conformità del prodotto ai requisiti essenziali del prodotto, adeguatamente documentati, andrebbero manifestati al suddetto ente. L'affermazione secondo cui la categoria non è ritenuta idonea, non risulta dimostrata né supportata da prove a sostegno di tale tesi e non fa riferimento a punti specifici della documentazione tecnica. In ogni caso appare che il produttore abbia già considerato il caso più sfavorevole, come auspicato dal Comando, dal momento che seppure alcune caratteristiche del prodotto avrebbero potuto dar luogo alla categoria 1 o 2, si è comunque optato, a favore della sicurezza, per la marcatura in categoria 3 rendendo pertanto idoneo il prodotto solo per zone 2;
- la classificazione risultante (zona 2) deve essere adeguatamente esplicitata e giustificata nel documento sulla protezione contro le esplosioni ed in particolare nella parte prevista dall'art. 294, comma 2. Considerato in particolare che l'unico riferimento normativo (non deterministico) è il DM 27/1/2006 e non ci sono altri riferimenti normativi vigenti, il datore di lavoro (SCAT e non DRESSER) dovrebbe elaborare tale documento nella maniera più accurata possibile facendo riferimento nel dettaglio alla specifica installazione.

Quanto sopra si rende noto per le valutazioni e determinazioni di competenza codesta Direzione e si resta in attesa di conoscerne gli esiti.

Parere del Comando

In data 29.11.2010, il membro AUSL (settore sicurezza impianti) della Commissione tecnica riunitasi per il collaudo dell'impianto carburanti riportato in oggetto, riscontrava la presunta difformità delle colonnine di distribuzione di gas metano, ritenute non idonee ai fini dell'installazione in zone a rischio di esplosione. Più nel dettaglio, il tecnico affermava che essendo la zona pericolosa presente all'interno del distributore, di norma classificata di tipo 1 – ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.M. 27.01.2006 - necessariamente, la categoria di protezione dell'apparecchiatura doveva essere di tipo "II 2G". Nel caso specifico, invece, le colonnine installate nell'impianto in questione erano di tipo "II 3G".

A seguito di tale osservazione, la Commissione subordinava l'attivazione dell'impianto di erogazione, alla presentazione di idonea documentazione finalizzata a dimostrare l'idoneità delle colonnine a gas metano di tipo "II 3G".

Successivamente, dal punto di vista autorizzativo, la questione si risolveva rapidamente in quanto, volontariamente, il titolare dell'attività faceva sostituire le colonnine installate, con nuove colonnine erogatrici di tipo "II 2G".

D'altro canto, la ditta produttrice delle apparecchiature richiedeva allo scrivente Comando un parere tecnico sulla controversia sommariamente descritta, alla luce di quanto riportato nel già citato art. 5 del D.M. 27.01.2006. L'art. 5 infatti, prevede, per i distributori di gas metano, l'utilizzo di una diversa categoria di protezione solo se oggetto di una specifica valutazione del rischio ai fini del controllo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio.

A seguito di specifica richiesta espressa con nota n. 815 del 25.01.2011, questo Comando ha visionato il documento di valutazione del rischio di esplosione dell'apparecchiatura erogatrice.

Dalla disamina del documento del rischio di esplosione sono emerse alcune perplessità a riguardo; allo stato attuale, tali perplessità non consentono di formulare un parere definitivo da evadere nei confronti della ditta istante.

Al fine di superare le difficoltà riscontrate, si prega codesta Direzione di voler esaminare la documentazione che si allega alla presente nota e di esprimere un proprio parere finalizzato a sciogliere la riserva attuale.

Ad ogni buon fine, lo scrivente Comando elenca di seguito le proprie osservazioni e una sintesi di massima sull'argomento trattato.



1. Si conferma, all'interno del documento di valutazione del rischio, la mancanza di un chiaro e specifico riferimento teso a superare il "vincolo" previsto dal D.M. 27 gennaio 2006, all'art 5, comma 2, così come già anticipato da questo Comando al punto 1 della precedente nota prot. n. 3165 del 28.03.2011.
2. All'interno delle colonne "4" dell'allegato al D.V.R.E., le frequenze di avvenimento degli eventi d'innescio, incluse le misure protettive adottate, sono state sostanzialmente tutte "azzerate". Tale valutazione, a parere dello scrivente Comando, appare oltremodo favorevole al Costruttore dell'apparecchio erogatore e, quindi, a svantaggio della sicurezza in generale.
3. Questo Comando ritiene che, in favore della sicurezza, la categoria risultante dell'intera apparecchiatura, in assenza di specifici elementi di tipo statistico o di dati suffragati da prove di laboratorio, debba essere stabilita considerando il caso più sfavorevole di ogni singola caratterizzazione individuale. Pertanto, nel caso specifico, la categoria dell'intera apparecchiatura sarebbe la "II 1 G" più onerosa e restrittiva della "II 2 G" a sua volta più restrittiva della "II 3 G". Tale passaggio non è del tutto chiaro nell'allegato D.V.R.E..

Sintesi del Comando di Reggio Emilia

In relazione a quanto sopra riportato, lo scrivente Comando ritiene che, nel complesso, la valutazione del rischio esplosione prodotta, sia non del tutto idonea a giustificare l'adozione, da parte del costruttore, di una categoria di protezione inferiore a quella ritenuta "standard" dal legislatore secondo l'art. 5, comma 2, del D.M. 27 gennaio 2006.

Si rimane in attesa di un cortese riscontro per quanto di competenza e si segnala l'argomento per eventuali comunicazioni ad altri Enti e/o organismi di settore in merito alla libera circolazione del prodotto sul mercato.

[7]

Lettera Circolare

PROT. n. 0011585

Roma, 03 settembre 2018

OGGETTO: DPR 340/2003 - Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione - Realizzazione recinzione di cui al p.to 6 allegato A

Come noto il p.to 6 dell'allegato A al DPR 340/2003 prescrive che i serbatoi fissi, le pompe adibite all'erogazione di G.P.L. e le pompe e/o compressori adibiti al riempimento dei serbatoi fissi ed i relativi dispositivi di sicurezza non devono essere accessibili da parte di personale non autorizzato.

Laddove detti elementi non siano già protetti, deve essere prevista una recinzione alta almeno 1,8 m, realizzata in robusta rete metallica sostenuta da pali, o con grigliati metallici, su cordolo di calcestruzzo, e dotata di una porta apribile verso l'esterno avente larghezza non minore di 0,8 m, munita di idoneo sistema di chiusura.

È pervenuto a questa Direzione un quesito circa la possibilità di limitare la suddetta recinzione, nel caso di serbatoi ricoperti senza cassa di contenimento in c.a., alla protezione dall'accesso degli elementi fuori terra collegati al serbatoio (pompe, compressori, valvole ed altri accessori) ritenendo in tal caso la protezione dei serbatoi di cui al punto 6 dell'allegato al Decreto già garantita dall'interramento degli stessi.

A tal proposito, su conforme parere del CCTS, si ritiene che, fermo restando il rispetto degli altri requisiti richiesti, la recinzione di cui al punto 6.1 dell'allegato al DPR340/2003, nel caso di serbatoi ricoperti senza cassa di contenimento in c.a., possa essere limitata alla protezione dall'accesso degli elementi fuori terra collegati al serbatoio (pompe, compressori, valvole ed altri accessori), purché l'area di interramento sia interdetta al transito di pedoni e mezzi con apposita segnaletica ed a mezzo di cordoli di delimitazione della zona ove è riportato il materiale di ricopimento.

[9]

(Chiarimento)
PROT. n° 12150

Roma, 04 settembre 2013

OGGETTO: Distanze di sicurezza tra i punti pericolosi di un impianto di distribuzione stradale per autotrazione e un attività ricettiva fino a 25 posti letto, ai sensi del punto 13.1.1 del d.P.R. 340/2003 - Riscontro

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si ritiene che:

- 1) per l'edificio adibito a locale ristoro può essere applicata la distanza di sicurezza interna di cui al punto 13.1.2 del d.P.R. 340/2003 in quanto di superficie lorda non superiore a 200 mq;
- 2) l'attività ricettiva turistico-alberghiera (motel) indicata, può rientrare tra gli elementi costitutivi dell'impianto di distribuzione carburanti erogante anche g.p.l per autotrazione e dovrà essere ubicata nel rispetto della distanza di sicurezza esterna di cui al punto 13.2 del d.P.R. 340/2003, in quanto di superficie superiore a 200 mq.

Parere della Direzione Regionale

Per il parere di competenza si trasmette in allegato il quesito inerente all'oggetto, formulato dal Comando Prov.le VV.F. di Lecce con l'allegata nota prot. n. 10738 del 21.06.2013.

Al riguardo questo Ufficio ritiene che:

1. l'edificio n. 1 di superficie lorda non superiore a 200 mq, adibito a locale di ristoro e/o vendita può ritenersi attività pertinente all'impianto di che trattasi e per esso possono applicarsi le distanze di sicurezza interne indicate al punto 13.1.2 del D.P.R. 340/2003;
2. l'edificio n. 2, adibito ad attività ricettiva non ha pertinenza con l'impianto di che trattasi e pertanto deve essere considerato fabbricato esterno per il quale dovranno essere rispettate le distanze di sicurezza indicate al punto 13.2 dello stesso D.P.R. 340/2003:

Si ritiene utile comunque rappresentare che, con l'entrata in vigore del D.P.R. 151/2011, che ha abrogato il D.M. 16.02.1982, l'attività ricettiva indicata ne quesito, rientra tra quelle previste al punto 66 cat. A dell'elenco allegato al D.p.R. 151/2011 e pertanto soggetta a SCIA. Ciò significa che in applicazione del punto 3.2² lettera c) le distanze di sicurezza esterne vanno aumentate del 50% .

Si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione Centrale.

Nota del Comando

(... omissis..)

La Ditta in questione ha consegnato la S.C.I.A. del deposito di GPL in bombole e ha prodotto la dichiarazione con cui si attesta che:

- il fabbricato 1 e il fabbricato 2, situati nell'area dell'impianto carburanti, sono di **esclusiva pertinenza dell'impianto**;
- il fabbricato 1 è destinato ad esercizio commerciale;
- il fabbricato 2 è destinato ad albergo a tre stelle con 8 camere per 16 posti letto;
- tali fabbricati, come da dichiarazione del titolare, rispettano la distanza di **sicurezza interna** di cui al punto 13.1.2 lettera d del D.P.R. 340/2003 che prevede una **distanza di 20 m**;
- l'autorizzazione rilasciata dal Comune di XXXX per l'attività commerciale e per l'albergo è strettamente connessa all'impianto carburanti.

Considerato che:

- il fabbricato in cui è presente l'attività ricettiva per 16 posti letto (fabbricato 1) risulta ubicato alla distanza di circa 27 m dal punto di riempimento del serbatoio di GPL e alla distanza di circa 20 m dal serbatoio di GPL interrato di 30 m³ ed ha la superficie di circa 220 m² (distanze e superficie calcolate in base ai disegni in scala allegati alla D.I.A. del 05.07.2010);
- detto fabbricato risulta contiguo ad un altro fabbricato (fabbricato 2) della superficie di circa 200 m² destinato ad attività commerciale (bar e laboratorio per produzione alimenti);
- la superficie complessiva dei due fabbricati è di circa 420 m² (misurata in scala sul disegno);

si chiede di conoscere se:

- a. detto edificio (fabbricato 1 e 2) possa essere considerato come edificio compreso nell'impianto ai sensi dell'art.2.1 lettera f) del D.P.R. 340/2003 e come tale se possano essere applicate le distanze di sicurezza interne di cui all'art. 13.1 del D.P.R. 340/2003;
- b. il fabbricato 2 (albergo per 16 posti letto) contiguo e non comunicante con il locale commerciale possa essere considerato pertinente l'impianto e come tale se possano essere applicate le **distanze di sicurezza interne di m 20** dai punti pericolosi dell'impianto stradale di GPL, ai sensi dell'art. 13.1.2 lettera d) ovvero se il fabbricato 2 (albergo per 16 posti letto) debba rispettare la distanza di sicurezza esterna di m 30 dal

² Verosimilmente da intendere "13.2". N.d.R.



punto di riempimento e di m 20 dal serbatoio di GPL interrato di 30 m³, ai sensi dell'art. 13.2 del D.P.R. 340/2003.

Si riporta in allegato la riproduzione della planimetria dell'impianto e la pianta dei due fabbricati 1 e 2.

(Si omettono le planimetrie. N.d.R.)

[10]

Lettera Circolare

PROT. n° P522/4113 sott. 87

Roma, 20 aprile 2007

OGGETTO: Periodicità del certificato di prevenzione incendi in presenza di impianti di distribuzione stradale di carburanti per autotrazione, anche di tipo misto, con annesse attività accessorie - Chiarimento.

Come è noto con la lettera-circolare prot. P325/4113 sott 87 del 14 marzo 2006 è stato precisato che nel caso di impianti di distribuzione di carburanti liquidi ad uso autotrazione comprendenti anche il deposito e/o la rivendita di oli lubrificanti, deve essere rilasciato un unico certificato di prevenzione incendi con validità pari a sei anni poiché l'insieme delle suddette attività si configura come un complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione di carburanti per uso autotrazione con le relative attrezzature ed accessori.

Un'analogia previsione deve ritenersi valida anche in presenza di impianti di distribuzione stradale ove è prevista l'erogazione di carburanti sia liquidi che gassosi (cosiddetti impianti "misti") nel cui ambito possono altresì essere ubicati depositi e rivendite di GPL in bombole con quantitativi complessivi non superiori a 500 kg di prodotto ovvero depositi di GPL in serbatoi fissi con capacità complessiva non superiore a 2 m³ destinati ad alimentare utenze a servizio di attività accessorie nell'ambito del medesimo impianto di distribuzione. Pertanto anche nei casi suddetti deve essere rilasciato, ai fini amministrativi connessi con i controlli di prevenzione incendi, un unico certificato per l'intero complesso con scadenza pari a sei anni.

Resta inteso che il rilascio di un unico certificato di prevenzione incendi non incide sulle misure tecniche cui devono conformarsi le diverse attività pericolose, ivi comprese le distanze di sicurezza reciproche che devono essere garantite in base alle vigenti disposizioni.

Con l'occasione si evidenzia, infine, che per l'eventuale deposito di GPL in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 2 m³, installati presso l'impianto di distribuzione carburanti non potrà applicarsi la semplificazione procedurale recentemente introdotta dal DPR n. 214/2006.

[11]

PROT. n. 0007588
006/032101.01.4106.057

Roma, 06 maggio 2010

OGGETTO: Recinzione di protezione deposito di bombole GPL presso impianti stradali di distribuzione carburanti - Chiarimenti.

Con lettera circolare P522/4113 sott. 87 del 20/04/2007, questo Ufficio ebbe a precisare, tra l'altro, che nell'ambito di impianti di distribuzione ove è prevista l'erogazione di carburanti sia liquidi che gassosi (cosiddetti impianti misti) potevano essere ubicati depositi e rivendite di GPL in bombole, con quantitativi complessivi non superiori a 500 kg di prodotto, purché le misure di sicurezza tecniche fossero conformi a quelle previste per le diverse attività pericolose.

Sempre la stessa circolare precisava che doveva procedersi al rilascio di un unico certificato di prevenzione incendi, con validità pari a sei anni, poiché l'insieme delle suddette attività si configurava come un complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione di carburanti per uso autotrazione con le relative attrezzature ed accessori.

In particolare per i depositi in cui si detengono fino a 500 kg di prodotto, che possono appartenere alla III categoria (fino a 300 kg) o alla II categoria (da 300 kg e fino a 1000 kg), non è prevista recinzione, così come previsto dall'art. 33 della Circolare n. 74 del 20/09/1956.



Recinzione di protezione che non è prevista neanche nelle discipline di prevenzione incendi delle diverse attività di distribuzione di carburanti, fatta eccezione per ben individuati elementi pericolosi degli impianti di GPL e di metano per autotrazione.

Resta inteso che le rivendite di GPL devono essere rispondenti a quanto riportato nella parte terza del Circolare n. 74 del 20/09/1956.

[12]

Chiarimento)

PROT. n° P1619/4106/1 sott. 39

Roma, 27 ottobre 2004

OGGETTO: Distributori stradali di G.P.L..

Si riscontrano le note indicate a margine concordando con il parere espresso sull'argomento da codesta Direzione Regionale.

Parere della Direzione

Si trasmette per l'espressione del parere di competenza il quesito formulato dal Comando VV.F. di Milano relativo alle distanze di sicurezza stabilite dal DPR 340 del 24.10.2003 per le attività in oggetto.

Al riguardo si ritiene che le uniche attività rispetto alle quali le distanze di sicurezza esterne debbano essere aumentate del 50% siano quelle esplicitamente individuate al punto 13.2 lettera c), del DPR citato.

Parere del Comando

In riferimento all'entrata in vigore del DPR N.340 del 24.10.2003 si propone il quesito circa l'interpretazione dei contenuti di cui all'art 13.2 lettera C ove viene stabilito come le distanze di sicurezza esterna debbano essere aumentate del 50% in prossimità delle attività ivi richiamate

Tra le suddette attività non risultano però comprese quelle di ristorazione e spaccio di bevande al pubblico che, pur non risultando soggette al controllo come specificato con lettera-circolare prot. 25134/4101 del 22.11.1983, possono in ogni caso soprattutto per quelle di cospicue dimensioni, richiamare un afflusso di pubblico prossimo e/o superiore al valore di 0.4 pers/m² e rappresentare per questo le medesime problematiche valutate per le attività descritte in norma.

A tale riguardo si ritiene che il requisito di incremento di distanze debba essere applicato anche per quelle circostanze che, ancorché non contemplate dalla norma, possa essere ipotizzato un afflusso di pubblico considerevole.

Si rimanda a codesta Spettabile Direzione Regionale per la propria definizione ovvero per l'inoltro al Superiore Ministero.

[13]

(Chiarimento)

PROT. n° 0014578

992/032101.01.4106.001.039

Roma, 19 ottobre 2010

OGGETTO: DPR 340/2003 art.. Distanze di sicurezza. Riscontro

In riferimento al quesito pervenuto con le note indicate a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale VV.F.

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito pervenuto dal Comando provinciale Vigili del fuoco di Pavia volto a chiarire l'applicabilità della distanza di sicurezza esterna rispetto alle strade prescritta dalla regola tecnica degli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione nel caso di una strada "vicinale".

Al riguardo, vista la formulazione dell'art. 13 del DPR 340/2003 (... e) rispetto alle autostrade devono essere osservate le distanze di sicurezza di cui alle lettere a) e b), ;f) rispetto alle altre strade e alle vie navigabili deve essere osservata una distanza di sicurezza di 15 m;), si ritiene che in mancanza di ulteriori precisazioni debba farsi

riferimento alla classificazione delle strade prevista dal D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, con particolare riferimento all'art.2, comma 6, ove sono comprese le strade "vicinali".³

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ufficio.

Parere del Comando

La società XXXXX, con nota di pari oggetto, ha posto il seguente quesito.

L'art. 13.2 del DPR 340/2003, alla lettera f), in merito alle distanze di sicurezza esterne che devono essere rispettate dagli impianti di distribuzione stardali⁴ di GPL, riporta "*f) rispetto alle altre strade e alle vie navigabili deve essere osservata una distanza di sicurezza di 15 m;*".

La società, avendo acquistato un'area da destinare a tale tipologia di impianto, chiede se la strada vicinale necessaria ad accedere al fondo confinante sia da intendere compresa tra quelle di cui alla lettera f) sopra citata.

Lo scrivente Comando ritiene, data la finalità di impiego della strada in argomento, praticamente ad uso privato, che essa non sia da considerare compresa tra quelle di cui alla lettera f).

Ai fini di una corretta ed uniforme applicazione, si chiede il parere di codesto superiore Ufficio.

Si allega la richiesta prodotta dalla Società.

Richiesta della società

La scrivente Società ha acquistato un'area in Comune di YYYYY, Provincia di Pavia, in fregio alla S.P. n° 596 Garlasco - Mortara, sulla quale intende realizzare una stazione di servizio per distribuzione carburanti, compresa la realizzazione di impianto di distribuzione di gas petrolio liquefatto.

Sull'area di cui sopra, parallelamente alla citata Strada Provinciale n° 596, insisteva una strada sterrata vicinale la cui funzione era di garantire l'accesso al fondo agricolo confinante (strada individuata con tratteggio blu nell'allegata planimetria). La precedente proprietà, nell'intento di realizzare l'accesso alla stazione carburanti in oggetto, ha chiesto ed ottenuto dalla Provincia di Pavia di poter traslare la suddetta strada vicinale in lato sud della proprietà, in modo da garantire comunque l'accesso del fondo confinante.

Attualmente la nuova strada vicinale è stata già realizzata su area di proprietà della scrivente Società, come indicato nella planimetria allegata, la strada è sterrata e serve unicamente quale accesso con mezzi agricoli al fondo confinante.

Poiché il D.P.R. 340/2003, all'art. 13.2 - Distanze di sicurezza esterna, al punto f) prevede che gli elementi pericolosi costituenti l'impianto di gas petrolio liquefatto debbano essere posti ad una distanza di sicurezza di 15 m dalle strade, si chiede se tale distanza di sicurezza debba essere rispettata anche dalla strada vicinale avente le caratteristiche sopra descritte.

³ D. Lgs 30/04/1992 – art. 2 c. 6.

Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F si distinguono in:

A - Statali, quando:

- a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale;
- b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi;
- c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali;
- d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica;
- e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di vaste zone del territorio nazionale.

B - Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.

C - Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.

D - Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate alle strade comunali.

⁴ Leggasi "stradali". N.d.R.



[14]

Lettera Circolare

Prot. n° P1122/4106/1 sott. 38

Roma, 24 giugno 2004

OGGETTO: D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340 - Chiarimenti su norme di esercizio e modalità di installazione dei serbatoi fissi.

Pervengono da alcuni Comandi provinciali dei Vigili del fuoco e dalle Associazioni di categoria quesiti in merito alla corretta applicazione del D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340, concernente: "Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione", per quanto attiene i seguenti aspetti:

- a) possibilità di riempimento dei serbatoi fissi utilizzando il sistema di scarico in dotazione ad autocisterne, conformi alle norme ADR, presso impianti esistenti non ancora adeguati con il sistema di emergenza finalizzato alla sicurezza antincendio;
- b) indirizzi tecnici uniformi per la concessione di deroghe qualora, per motivate esigenze, non sia possibile l'interramento dei serbatoi fissi.

In merito alle questioni esposte si forniscono i seguenti chiarimenti.

a) Il punto 15.2 dell'allegato A al D.P.R. n. 340/2003, stabilisce che le operazioni di riempimento dei serbatoi fissi possono essere effettuate con motore dell'autocisterna in moto se quest'ultima è provvista di sistema di sicurezza conforme alle vigenti norme ADR, in grado di chiudere le valvole e spegnere il motore, e se tale sistema di sicurezza è collegato al sistema di emergenza dell'impianto di distribuzione finalizzato alla sicurezza antincendio. Il predetto regolamento stabilisce che le norme di esercizio di cui al punto 15 dell'allegato A - comprese le modalità di effettuazione delle operazioni di riempimento dei serbatoi - devono essere applicate dalla data di entrata in vigore dello stesso, mentre è previsto un periodo di 5 anni per l'adeguamento degli impianti esistenti, ivi incluso la realizzazione del sistema di emergenza. Ciò posto viene chiesto se sia ammesso effettuare il rifornimento dei serbatoi fissi utilizzando il sistema di scarico in dotazione all'autocisterna - e quindi con il motore acceso - nel caso in cui gli impianti esistenti non siano ancora stati adeguati con il sistema di emergenza, sempre che l'autocisterna sia conforme alle norme ADR. Al riguardo, considerato che le operazioni di rifornimento effettuate con il sistema di scarico in dotazione ad autocisterne conformi alle norme ADR, garantiscono, pur in assenza del collegamento con il sistema di emergenza, un livello di sicurezza non inferiore a quello ottenibile utilizzando le usuali attrezzature in dotazione agli impianti, e tenendo altresì presente che tale prassi permette di ridurre le percorrenze nel trasporto su strada del GPL, eliminando le fasi di pesatura presso i depositi a seguito di ogni singolo scarico di prodotto, si ritiene che la suddetta procedura possa essere adottata esclusivamente presso impianti esistenti e limitatamente al periodo transitorio stabilito per l'adeguamento alle misure previste dal titolo III dell'allegato A. Resta inteso che al di fuori dei casi sopra menzionati, il riempimento dei serbatoi fissi mediante il sistema di scarico delle autocisterne è subordinato, tassativamente, all'osservanza integrale delle disposizioni di esercizio di cui al punto 15 dell'allegato A, al citato D.P.R. n. 340/2003.

b) In merito alle modalità di sistemazione dei serbatoi fissi, si ribadisce quanto già comunicato con lettera-circolare n. P154574106/1 (1545/4106/1. N.d.R.) sott. 38 dell'11 dicembre 2003, confermando la possibilità di avanzare richiesta di approvazione in deroga, in presenza di motivate esigenze costruttive, per progetti di impianti che prevedano l'installazione dei serbatoi parzialmente o completamente fuori terra purché totalmente protetti in corrispondenza di ogni punto con idoneo spessore di materiale di ricoprimento. Al riguardo si ritiene che i criteri di installazione originariamente previsti ai punti 4.1, 4.2 e 4.3 della bozza di regolamento allegata alla lettera-circolare n. P716/4106/1 sott. 38 del 24 giugno 1999, (ossia serbatoi totalmente o parzialmente fuori terra ubicati in cassa di contenimento di cemento armato o ricoperti con protezione catodica), possano costituire, fatte salve specifiche situazioni al contorno, un valido riferimento tecnico da seguire nell'esame delle istanze di deroga anche al fine di perseguire la necessaria uniformità applicativa.



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Circolare n. 2 del 05/11/2018, prot. n. 15000 - Linee guida per l'installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici

Prot. n. 0015000

Roma, 05 novembre 2018

OGGETTO: Linee guida per l'installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.

In allegato si trasmettono le Linee guida in argomento presentate al Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi, di cui all'art. 21 del D. Lgs. 139/2006 e s.m.i.

La legislazione europea, recepita da quella nazionale, ha da tempo avviato un processo finalizzato alla riduzione della dipendenza dei trasporti dal petrolio incoraggiando, con diversi atti normativi, lo sviluppo delle infrastrutture per i combustibili alternativi.

In particolare si evidenziano i seguenti provvedimenti:

- **White Paper on Transport** (2011): incoraggia a tagliare la dipendenza dei trasporti dal petrolio e pone l'obiettivo della riduzione del 60% dell'emissione del *greenhouse gases* (GHG) dovuta ai trasporti a partire dal 2050.
- **Clean Power for Transport Package** (CPT- 2013): con l'obiettivo di ridurre, gradualmente, la dipendenza europea dal petrolio attraverso l'uso di energie alternative nei trasporti e di realizzare la necessaria infrastruttura, con l'ausilio di specifiche tecniche comuni.
- **Direttiva 2014/94/UE** sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (DAFI). L'allegato II precisa le caratteristiche delle specifiche tecniche per lo sviluppo di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici (stazioni di ricarica, connettore e corrispondenti prese per la mobilità elettrica) per energie alternative.
- **Decreto Legislativo 16 dicembre 2016, n. 257**: riportante "Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi".

Il progressivo aumento del numero di veicoli elettrici ed il previsto aumento delle infrastrutture di ricarica di tali veicoli, installate sia in ambito pubblico che in ambito privato, rendono necessaria la valutazione del possibile rischio di incendio e/o di esplosione connesso a tali infrastrutture, a maggior ragione se installate nell'ambito di attività soggette al controllo dei vigili del fuoco.

Tale valutazione è attualmente limitata dal fatto che i veicoli elettrici hanno iniziato a diffondersi solo di recente e, pertanto, i dati statistici a disposizione sono ancora scarsamente significativi.

Un apposito gruppo di lavoro, costituito da tecnici dei vigili del fuoco, rappresentanti di aziende elettriche installatrici di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, rappresentanti delle case automobilistiche costruttrici di veicoli elettrici e/o ibridi (CUNA), rappresentanti del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), ricercatori e studiosi (ENEA, Università) e professionisti antincendio, ha raccolto i dati disponibili a livello nazionale ed internazionale ed ha concluso che, allo stato attuale, non risulta che i veicoli elettrici presentino un livello di rischio di incendio e/o esplosione maggiore rispetto ai veicoli tradizionali; inoltre, le stazioni di ricarica delle batterie dei veicoli elettrici, allo stato attuale, risultano presentare rischi di natura prettamente elettrica.

Non si esclude che eventuali nuove ricerche, soprattutto a seguito dall'attività sperimentale condotta sul comportamento delle batterie a ioni di litio sottoposte ad abuso termico, abuso elettrico ed urto, possano rendere opportuno la revisione delle Linee guida.

Pertanto, esse possono costituire un utile riferimento progettuale ai fini antincendio per le infrastrutture per la ricarica conduttiva dei veicoli elettrici installate nell'ambito di un'attività, nuova od esistente, soggetta ai controlli di prevenzione incendi.

Le infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici non rientrano fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'Allegato I del D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

Qualora l'installazione di un'infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici avvenga in un'attività soggetta al controllo dei VV.F., essa comporta una modifica da considerare secondo le fattispecie di seguito indicate:



1. l'installazione di infrastrutture nuove realizzate secondo le indicazioni riportate nelle Linee guida allegate nonché l'installazione di infrastrutture poste in funzione prima della pubblicazione delle stesse Linee guida e realizzate secondo la regola dell'arte ed adeguate alle misure riportate nella sezione 5 di tali Linee guida è considerata una modifica non rilevante ai fini della sicurezza antincendio e per essa si applicano le procedure di cui all'art. 4, comma 8 del D.M. 7 agosto 2012, prevedendo l'obbligo da parte del responsabile dell'attività dell'acquisizione immediata di tutta la documentazione atta a dimostrare la conformità dell'installazione stessa; tale modifica dovrà, successivamente, essere documentata al Comando dei vigili del fuoco competente in occasione del rinnovo periodico di conformità antincendio;
2. l'installazione di infrastrutture non realizzate secondo le indicazioni di cui al precedente punto 1, sono considerate, invece, modifiche rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, nel rispetto di quanto indicato dall'art. 4, comma 6 del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Costituiscono oggetto delle seguenti Linee guida le infrastrutture per la ricarica conduttiva dei veicoli elettrici targati installate nell'ambito di attività, nuove o esistenti, soggette al controllo dei VVF, ai sensi del D.P.R. n. 151 del 1° agosto 2011.

2. TERMINI E DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni sono desunte, in generale, dalle vigenti norme e guide di settore, cui si farà riferimento ai fini delle presenti Linee guida.

2.1 Veicolo Elettrico

Veicolo la cui propulsione è fornita anche o solo da un motore elettrico che assorbe corrente da una batteria ricaricabile utilizzando l'energia fornita da una sorgente esterna al veicolo, quale la rete elettrica domestica o pubblica, costruito principalmente per l'impiego sulla pubblica via, su strade o autostrade

Nella definizione di veicolo elettrico sono compresi i veicoli elettrici leggeri ma comunque targati.

2.2 Punto di connessione

Il punto in cui un veicolo elettrico viene collegato all'impianto fisso.

Il punto di connessione è una presa fissa oppure un connettore mobile.

2.3. Ricarica conduttiva

Trasferimento di energia a un veicolo elettrico tramite la connessione elettrica a una rete di alimentazione pubblica o privata.

2.4 Connettore mobile

Dispositivo di accoppiamento del veicolo che è integrato a un cavo flessibile.

2.5 Connettore fisso del veicolo

Dispositivo di accoppiamento del veicolo che è incorporato o fissato al veicolo elettrico.

2.6 Presa fissa

Elemento installato nell'impianto fisso per la connessione all'impianto di un cavo flessibile dotato di spina.

2.7 Spina

Elemento, parte integrante di un cavo flessibile, che si connette con una presa fissa.

2.8 Cavo di alimentazione

Cavo flessibile, dotato di spina e/o di connettore mobile, per stabilire la connessione elettrica tra il veicolo elettrico e l'infrastruttura di ricarica.

Esso può essere permanentemente fissato al veicolo elettrico (p.to 2.9, caso A), permanentemente fissato all'apparecchiatura di ricarica (p.to 2.9, caso C) o rimovibile (p.to 2.9, caso B).

2.9 Tipi di connessione

I tipi di connessione attualmente normati in ambito internazionale per la carica dei veicoli elettrici sono 3 in funzione del lato o dei lati dotati di connessione non fissa (attualmente CEI EN 61851-1):

- *caso A*: il veicolo elettrico è connesso al punto di carica utilizzando un cavo di alimentazione e una spina permanentemente fissati al veicolo stesso;
- *caso B*: il veicolo elettrico è connesso al punto di carica utilizzando un cavo di alimentazione rimovibile provvisto di connettore mobile e spina mobile per il collegamento alla presa di alimentazione in c.a.;
- *caso C*: il veicolo elettrico è connesso al punto di carica utilizzando un cavo di alimentazione e un connettore mobile permanentemente fissati all'infrastruttura di ricarica.

2.10 Modi di carica

- *Modo 1*: collegamento del veicolo elettrico alla rete di alimentazione in c.a. utilizzando prese e spine normate fino a 16 A oppure ordinarie prese e spine per uso domestico o industriale oppure prese e spine speciali ma comunque conformi ad una norma internazionale IEC.
- *Modo 2*: collegamento del veicolo elettrico alla rete di alimentazione in c.a. utilizzando prese e spine conformi ad uno standard IEC ma con corrente nominale fino a 32 A. È prevista una protezione supplementare garantita da un box di controllo (PWM) collocato sul cavo tra il veicolo elettrico e la stazione di ricarica e contenente, oltre ai dispositivi per alcune funzioni di controllo, anche un differenziale da 30 mA.
- *Modo 3*: collegamento del veicolo elettrico alla rete in c.a. di alimentazione utilizzando apparecchiature di alimentazione dedicate installate permanentemente nell'impianto (stazioni di ricarica). La norma internazionale (attualmente CEI EN 61851-1) richiede un contatto pilota di controllo (PWM) tra il sistema di alimentazione e il veicolo elettrico con le seguenti funzioni:
 - verifica inserimento dei connettori,
 - verifica continuità del conduttore di protezione,

- funzione di controllo attiva.
- *Modo 4*: è l'unico modo di carica che prevede il collegamento indiretto del veicolo elettrico alla rete in c.a. di alimentazione utilizzando un convertitore esterno (caricabatteria) e un conduttore pilota di controllo che si estende alle attrezzature permanentemente collegate alla rete. Con il modo di carica 4 il caricabatterie non è più a bordo del veicolo ma nella stazione di ricarica.

2.11 BMS (Battery Management System)

Sistema elettronico di bilanciamento e controllo che permette di monitorare ed equalizzare la carica della batteria controllando anche la scarica. Ogni sistema deve essere dimensionato in funzione del tipo di utilizzo che viene fatto della batteria e della presenza di eventuali altri dispositivi di controllo.

2.12 Stazione di ricarica o infrastruttura di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica

Un'infrastruttura elettrica, incluso il punto di ricarica, che per la sua realizzazione richiede una nuova connessione alla rete di distribuzione elettrica o una modifica della connessione esistente.

2.13 Punto di ricarica

Un punto di ricarica come definito all'art. 2, comma 1, lettere c), d), e), g) e h), del decreto legislativo 16 dicembre 2016 n. 257.

2.14 Decreto retrofit

D.M. 1° dicembre 2015, n. 219: "*Regolamento recante sistema di riqualificazione elettrica destinato ad equipaggiare autovetture M e NI*" che disciplina le procedure per l'approvazione nazionale, ai fini dell'omologazione, e le procedure di installazione di sistemi di riqualificazione elettrica su veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore termico.

2.15 Omologazione

Procedura con cui uno Stato membro UE certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche. Un'auto elettrica derivata da un modello a propulsione tradizionale non crea un nuovo «tipo» ma solo una nuova variante.

Ciò consente di effettuare solo le prove di omologazione per le specificità elettriche, mentre per tutte le altre caratteristiche valgono le omologazioni già effettuate.

2.16 Sistema di ricarica dei veicoli elettrici

È costituito dai seguenti elementi:

- a) la stazione di ricarica;
- b) la connessione fra stazione di ricarica e veicolo;
- c) il veicolo elettrico

3. REQUISITI TECNICI

Gli obiettivi di sicurezza antincendio, ai fini della prevenzione incendi, per le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici sono i seguenti:

- limitare la probabilità di costituire causa di incendio o di esplosione;
- limitare la propagazione di un incendio all'interno degli ambienti di installazione e contigui;
- non rendere inefficaci le altre misure antincendio, con particolare riferimento agli elementi di compartimentazione, qualora presenti;
- consentire agli occupanti di lasciare gli ambienti in condizione di sicurezza;
- consentire alle squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza;
- essere disattivabili, o altrimenti gestibili, a seguito di incendio.

L'osservanza delle indicazioni di seguito riportate garantisce il raggiungimento degli obiettivi sopra citati; in alternativa dovrà essere effettuata una specifica valutazione del rischio incendio e/o esplosione da parte di un tecnico abilitato e dovranno essere adottate le conseguenti misure di prevenzione e protezione che garantiscano comunque il raggiungimento dei predetti obiettivi.

Nella valutazione del rischio incendio e/o di esplosione deve essere tenuto in considerazione che alcune tipologie di batterie (esempio le batterie agli ioni di litio o polimeri di litio) non emettono gas durante la fase di ricarica.

Gli elementi che costituiscono il sistema di ricarica dei veicoli elettrici devono essere progettati, realizzati e mantenuti nel rispetto della regola dell'arte.

In particolare, si considerano a regola dell'arte le stazioni di ricarica e i sistemi di connessione per veicoli elettrici che risultino conformi alle Norme CEI 64-8 parte 7, sezione 722, norme serie CEI EN 61851 e Norme serie CEI EN 62196.

a) Stazione di ricarica

In via prioritaria, dovranno essere valutati i rischi da interferenza fra la stazione di ricarica ed altri impianti o depositi di materiali infiammabili e/o combustibili eventualmente presenti, come per esempio distributori di carburanti, al fine di individuare eventuali situazioni che possano comportare un aggravio del rischio di incendio, richiedendo l'adozione di ulteriori misure mitigative.

Inoltre, la stazione di ricarica deve avere le seguenti caratteristiche:

1. essere dotata di un dispositivo di comando di sgancio di emergenza, ubicato in posizione segnalata ed accessibile anche agli operatori di soccorso, che determini il sezionamento dell'impianto elettrico nei confronti delle sorgenti di alimentazione. Qualora sia presente un comando generale di sgancio elettrico di emergenza a servizio dell'intera attività, tale comando deve agire anche sulla stazione di ricarica;
2. utilizzare un modo di carica Modo 3 o Modo 4, come definiti al p.to 2.10;
3. essere dotata di estintori portatili idonei all'uso su impianti o apparecchi elettrici in tensione, in aggiunta a quelli già previsti, in ragione di uno ogni 5 punti di connessione o frazione, collocati in posizione segnalata, sicura e facilmente accessibile.

L'area in cui è ubicata la stazioni di ricarica ed i suoi accessori deve essere segnalata con idonea cartellonistica.

La predetta cartellonistica deve essere collocata in posizione facilmente visibile anche da terzi e deve riportare la seguente dicitura:

STAZIONE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI



Nel caso in cui il veicolo elettrico sia connesso al punto di carica utilizzando un cavo di alimentazione e un connettore mobile permanentemente fissati all'infrastruttura (connessione Caso C del precedente punto 2.9), nei pressi della stazione di ricarica deve essere riportato, con apposito cartello/etichetta, l'obbligo di ispezionare a vista il cavo prima di ciascun utilizzo.

Nei luoghi con accesso del pubblico, ad integrazione dei controlli ordinari già previsti, tali ispezioni devono essere effettuate con cadenza settimanale da parte del gestore dell'attività soggetta, ed annotate su apposito registro dei controlli.

I dispositivi di sezionamento di emergenza devono essere individuati con la segnaletica di sicurezza di cui al titolo V del D. Lgs. 81/2008.

In caso di presenza di gas, vapori, nebbie infiammabili o polveri combustibili, al fine di evitare i pericoli determinati dalla presenza di eventuali inneschi elettrici, le stazioni di ricarica dovranno essere installate all'esterno delle zone classificate (nei luoghi di lavoro tale classificazione dovrà essere effettuata ai sensi del D. Lgs. 81/2008 - allegato XLIX).

b) Connessione fra stazione di ricarica e veicolo

I tipi di connessione possono essere tre, come riportato al p.to 2.9.

Inoltre:

- al fine di prevenire gli effetti termici pericolosi, l'isolamento del cavo di connessione per la carica deve resistere all'usura;
- il cavo di connessione deve essere verificato a vista prima di ciascun utilizzo;
- qualora il cavo di alimentazione per la carica sia dotato di schermatura metallica, la stessa deve essere messa a terra.

c) Caratteristiche del veicolo elettrico

Il veicolo elettrico deve essere omologato secondo la normativa vigente, mantenuto in efficienza e sottoposto con esito positivo alle revisioni di legge.

4. INDICAZIONI PER LE AUTORIMESSE PUBBLICHE

L'installazione delle infrastrutture di ricarica nelle autorimesse pubbliche, successivamente alla data di pubblicazione delle presenti Linee guida, deve essere prevista in un'unica area/settore.

Qualora le autorimesse si sviluppino su più piani o siano suddivise in compartimenti, l'area/settore per l'installazione delle infrastrutture di ricarica deve essere localizzata nel piano e/o nel compartimento che possa garantire le condizioni migliori per l'operatività antincendio. Ad esempio, si deve privilegiare il piano di riferimento ovvero il piano fuori terra a quota inferiore ovvero il piano interrato a quota superiore.

5. INFRASTRUTTURE DI RICARICA ESISTENTI

Le infrastrutture di ricarica esistenti alla data di emanazione delle presenti Linee guida devono essere adeguate alle seguenti misure tecniche:

- essere dotate di un dispositivo di comando di sgancio di emergenza, ubicato in posizione segnalata ed accessibile anche agli operatori di soccorso, che determini il sezionamento dell'impianto elettrico nei confronti delle sorgenti di alimentazione. Qualora sia presente un comando generale di sgancio elettrico di emergenza a servizio dell'intera attività, tale comando deve agire anche sulla stazione di ricarica;
- l'area in cui sono ubicati la stazione di ricarica ed i suoi accessori deve essere conforme al punto a) della precedente sezione 3 per quanto attiene la cartellonistica e la dotazione di estintori portatili;
- nei pressi della stazione di ricarica con tipo di connessione Caso C del precedente punto 2.9, deve essere riportato, con apposito cartello/etichetta, l'obbligo di ispezionare a vista il cavo prima di ciascun utilizzo. Nei luoghi con accesso del pubblico, ad integrazione dei controlli ordinari già previsti, tali ispezioni devono essere effettuate con cadenza settimanale da parte del gestore dell'attività soggetta, ed annotate su apposito registro dei controlli;
- le caratteristiche della connessione fra stazione di ricarica e veicolo devono essere conformi al punto b) della precedente sezione 3;
- le caratteristiche del veicolo elettrico devono essere conformi al punto c) della precedente sezione 3.

6. DOCUMENTAZIONE TECNICA

Fatto salvo quanto previsto dal DM 7 agosto 2012 in relazione alla documentazione da allegare ai procedimenti di prevenzione incendi, di seguito si riporta la documentazione tecnica da rendere disponibile in occasione dei controlli:

- relazione sulle caratteristiche tecniche della/delle infrastrutture di ricarica che deve contenere almeno i particolari costruttivi/installativi tra cui: le dimensioni, i colori, l'interfaccia con l'utente (tipologia del modo di carica), gli standard delle prese di cui all'allegato del decreto legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016, le modalità di accesso, eventuali misure di protezione dall'incendio/esplosione adottate;
- numero delle infrastrutture di ricarica previste dal progetto, indicazione del proprietario del punto di ricarica e del soggetto che provvederà alla gestione e manutenzione ordinaria delle infrastrutture;
- le modalità e le attività di informazione e comunicazione previste per gli utenti;
- dichiarazione di conformità aggiornata dell'impianto elettrico, ai sensi del D.M. 37/2008, con esplicito riferimento alla normativa che è stata applicata.

La documentazione di cui ai primi tre punti dell'elenco precedente coincide con quella prevista dal DM Infrastrutture e Trasporti del 3 agosto 2017 riportante *“Individuazione delle dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, nonché degli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attività per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici”*.

7. VERIFICHE

Periodicamente e ad ogni trasformazione, ampliamento o modifica della stazione di ricarica che determini una variazione delle caratteristiche elettriche nominali della stessa dovranno essere eseguite e documentate le verifiche previste dalla normativa vigente.